

POPOLARE VITA S.p.A. – Gruppo Assicurativo Unipol

Il presente prodotto è distribuito da:

Banco BPM S.p.A

Banca Aletti & C. S.p.A.

**BELDOMANI FINE COLLABORAZIONE
CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE IN FORMA COLLETTIVA A PREMIO UNICO E
PREMI INTEGRATIVI CON RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE
(Mod. 5360317 Ed. 03.2017)**

La presente Informativa completa si compone delle seguenti parti:

- Scheda Sintetica**
- Parte I – Informazioni sull’investimento finanziario**
- Parte II – Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione Separata**
- Parte III – Altre informazioni**

L’Informativa è volta ad illustrare al Contraente le principali caratteristiche del prodotto offerto.

La Scheda Sintetica, la Parte I, la Parte II e la Parte III dell’Informativa devono essere consegnate al Contraente, unitamente alle Condizioni Contrattuali, prima della sottoscrizione del contratto.

Ultimo aggiornamento: 31 marzo 2017

SCHEDA SINTETICA

Scheda sintetica relativa a BELDOMANI FINE COLLABORAZIONE, contratto di capitalizzazione in forma collettiva a premio unico e premi integrativi con rivalutazione annuale del capitale, offerto da POPOLARE VITA S.p.A., di seguito Società, società per azioni di diritto italiano detenuta per il 50% più n. 1 azione da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (Gruppo Assicurativo Unipol), per il 24% da HOLDING DI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE BANCO POPOLARE S.p.A. (Gruppo Bancario Banco BPM) e per il 26% da Banco BPM S.p.A (Gruppo Bancario Banco BPM).

La Società appartiene al Gruppo Assicurativo Unipol (iscritto nell'albo dei gruppi assicurativi al n. 046), Direzione e Coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

La presente Scheda sintetica deve essere letta congiuntamente con la Parte I , la Parte II e la Parte III dell'Informativa.

LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	
Struttura	<p>BelDomani Fine Collaborazione, contratto di capitalizzazione in forma collettiva, a premio unico e premi integrativi con rivalutazione annuale del capitale, opera a norma dell'apposita Convenzione stipulata tra il Contraente e la Società e ha per oggetto un'operazione collettiva di capitalizzazione. L'operazione è volta a costituire un capitale da destinare all'erogazione del Trattamento di Fine Mandato/Collaborazione (di seguito T.F.M.) previsto in conseguenza della risoluzione del rapporto di mandato tra il Contraente ed i suoi Amministratori (o soggetti legati al Contraente da un rapporto di collaborazione), di seguito definiti Partecipanti. I nominativi dei Partecipanti da inserire nella polizza collettiva (di seguito Collettiva), verranno segnalati dal Contraente alla Società. Fermo che la Società si riserva comunque di accettare o meno ogni proposta di ingresso nella Collettiva, in occasione dell'inserimento e del versamento del primo premio, per ogni Partecipante verrà aperta nella Collettiva una specifica Posizione individuale.</p> <p>La Convenzione, unitamente alla Scheda di polizza, forma parte integrante del contratto.</p> <p>Il prodotto consente, mediante il versamento di un premio unico iniziale integrabile con premi aggiuntivi facoltativi (di seguito premi integrativi), di costituire un capitale rivalutabile annualmente in funzione del tasso medio di rendimento ottenuto dalla Gestione Separata "POPOLARE VITA" (di seguito "Gestione Separata"), cui il contratto è collegato. La determinazione di tale tasso medio di rendimento avviene una volta l'anno.</p>
L'INVESTIMENTO FINANZIARIO	
Durata	<p>Il contratto ha una durata, indicata nella Convenzione, pari a cinque anni. Alla sua scadenza, salvo disdetta o diversa pattuizione, si rinnova tacitamente di anno in anno.</p> <p>Per ogni Posizione individuale la durata dell'operazione di capitalizzazione verrà fissata in modo da stabilirne convenzionalmente la scadenza alla data in cui è prevista la risoluzione del mandato (o della collaborazione), con un minimo di cinque anni dall'ingresso della Posizione individuale nella Collettiva.</p> <p>Alla data di scadenza convenzionalmente stabilita, in caso di prosecuzione del mandato (o della collaborazione) e a condizione che a tale data la Posizione individuale e la</p>

	<p>Convenzione siano ancora in vigore, la scadenza stessa viene automaticamente posticipata di anno in anno fino alla risoluzione del rapporto di mandato (o di collaborazione).</p> <p>Alle ore 24 della relativa scadenza, come sopra stabilita e, in caso di riscatto totale, alle ore 24 della data di riscatto, la Posizione individuale si estingue, dando luogo al pagamento delle prestazioni.</p> <p>Resta inteso che le Posizioni individuali con scadenza successiva alla data di risoluzione della Convenzione rimangono in vigore per la durata stabilita, senza facoltà di versamento dei premi integrativi.</p>									
Premio	<p>All'ingresso di ciascuna Posizione individuale nella Collettiva, è dovuto dal Contraente un premio unico e anticipato, non frazionabile. Inoltre, previo accordo con la Società e per la determinazione delle relative condizioni, in qualsiasi momento della durata della Posizione individuale ma non oltre la risoluzione del rapporto di mandato (o di collaborazione) o della Convenzione né nel corso dell'anno di durata che precede la scadenza della Posizione individuale medesima o, successivamente, in caso di posticipo automatico della medesima scadenza, è data facoltà al Contraente di effettuare il versamento di premi integrativi, anch'essi da corrispondere in un'unica soluzione.</p> <p>L'importo dei premi (unico e integrativi), stabilito liberamente dal Contraente, è commisurato alle quote di T.F.M. maturato riferibile ad ogni Posizione individuale inserita nella Collettiva. Resta inteso che l'importo di ciascun premio integrativo non può comunque risultare inferiore a 500,00 euro.</p> <p>In caso di importi di premio particolarmente elevati (anche per effetto del cumulo con altri contratti collegati alla stessa Gestione separata e riconducibili al medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi), la stipula del contratto - così come il successivo versamento di premi integrativi - potrà essere subordinata alla sottoscrizione da parte del Contraente di specifiche disposizioni volte a salvaguardare un periodo di permanenza minimo e a fissare le condizioni per l'uscita.</p> <p>Ciascun premio versato, unico o integrativo, su ogni singola Posizione individuale, al netto dei costi, è investito in una Gestione Separata e costituisce il <i>capitale investito</i> che coincide con il capitale garantito ad esso relativo.</p> <p>I capitali investiti a fronte del versamento del premio unico e degli eventuali premi integrativi costituiscono pertanto progressivamente il capitale garantito per ogni Posizione individuale.</p> <p>Di seguito si riporta la scomposizione percentuale di ciascun premio versato per ciascuna Posizione individuale in ragione del suo ammontare:</p> <table border="1" data-bbox="399 1724 1404 1948"> <thead> <tr> <th>Premio versato</th> <th>Capitale investito in percentuale del premio versato</th> <th>Costi di caricamento in percentuale del premio versato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a 150.000,00 euro</td> <td>98,75%</td> <td>1,25%</td> </tr> <tr> <td>oltre 150.000,00 euro</td> <td>99,00%</td> <td>1,00%</td> </tr> </tbody> </table>	Premio versato	Capitale investito in percentuale del premio versato	Costi di caricamento in percentuale del premio versato	Fino a 150.000,00 euro	98,75%	1,25%	oltre 150.000,00 euro	99,00%	1,00%
Premio versato	Capitale investito in percentuale del premio versato	Costi di caricamento in percentuale del premio versato								
Fino a 150.000,00 euro	98,75%	1,25%								
oltre 150.000,00 euro	99,00%	1,00%								
	<p>La rivalutazione del capitale garantito è determinata dalla misura annua di rivalutazione, pari al rendimento annuo attribuito a ciascuna Posizione individuale. Il rendimento attribuito è dato dalla differenza fra il tasso di rendimento medio realizzato</p>									

<p>Rivalutazione del capitale garantito</p>	<p>dalla Gestione Separata e una commissione annua ottenuta come somma delle seguenti due componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una commissione base, pari a 1,30 punti percentuali; • una commissione variabile, pari a 0,20 punti percentuali per ciascun punto percentuale di rendimento della Gestione Separata eccedente il 5,00%; per la frazione di punto, la suddetta commissione si applica in proporzione. <p>La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso essere inferiore a 0,00%.</p> <p>Il capitale garantito per ciascuna Posizione individuale viene rivalutato il 31 dicembre di ogni anno di durata, nonché alla data di estinzione della Posizione individuale per scadenza o per riscatto.</p> <p>La rivalutazione di ciascun capitale investito decorre dalla data di versamento del relativo premio.</p> <p>Ogni rivalutazione annuale attribuita alla Posizione individuale resta definitivamente acquisita per cui il capitale garantito di anno in anno non può decrescere.</p> <p>Si precisa che la rivalutazione del capitale garantito sarà riconosciuta solo se la misura annua di rivalutazione risulterà superiore a 0,00%.</p>												
<p>Gestione Separata</p>	<p>La Gestione Separata è denominata in euro.</p> <p>La composizione degli investimenti della Gestione Separata è principalmente orientata verso titoli obbligazionari denominati in Euro, emessi da stati sovrani ed organismi sovranazionali promossi da stati sovrani e da emittenti privati, nonché da strumenti di mercato monetario, con possibilità di investimento in depositi bancari. Per la diversificazione degli attivi e per una maggiore redditività del portafoglio, gli investimenti possono essere rappresentati anche da titoli azionari, principalmente quotati su mercati regolamentati, nonché da quote o azioni di OICR (Fondi Comuni di Investimento Mobiliare Aperti, Etf e Sicav). È ammesso anche l'investimento in strumenti finanziari derivati finalizzato alla riduzione del rischio di investimento o all'efficacia della gestione del portafoglio. L'area geografica di riferimento per gli investimenti è l'area Euro. La Gestione Separata può comprendere investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi, gestiti o promossi da imprese appartenenti allo stesso Gruppo della Società (dall'ultimo rendiconto annuale certificato tali investimenti risultano residuali). La seguente tabella associa i termini qualitativi di rilevanza, con la scala del peso percentuale che il valore della tipologia di strumenti finanziari può assumere rispetto al valore complessivo netto delle attività della Gestione Separata:</p> <table border="1" data-bbox="406 1527 1433 1630"> <thead> <tr> <th><i>Rilevanza:</i></th> <th>Principale</th> <th>Prevalente</th> <th>Significativo</th> <th>Contenuto</th> <th>Residuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Scala del peso:</i></td> <td>oltre il 70%</td> <td>50% - 70%</td> <td>30% - 50%</td> <td>10% -30%</td> <td>inferiore a 10%</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Rilevanza:</i>	Principale	Prevalente	Significativo	Contenuto	Residuale	<i>Scala del peso:</i>	oltre il 70%	50% - 70%	30% - 50%	10% -30%	inferiore a 10%
<i>Rilevanza:</i>	Principale	Prevalente	Significativo	Contenuto	Residuale								
<i>Scala del peso:</i>	oltre il 70%	50% - 70%	30% - 50%	10% -30%	inferiore a 10%								
<p>Garanzie</p>	<p>BelDomani Fine Collaborazione prevede una garanzia di rendimento minimo e una garanzia di capitale minimo, secondo quanto di seguito precisato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Garanzia di rendimento minimo</u> E' previsto un tasso di rendimento minimo garantito pari a 0,00%. • <u>Garanzia di capitale minimo</u> E' prevista una garanzia sul capitale rimborsato a scadenza in ordine a ciascuna Posizione individuale, secondo quanto precisato alla successiva Sezione IL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO, paragrafo Rimborso del capitale alla scadenza. 												

IL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO	
Rimborso del capitale alla scadenza	<p>Il capitale garantito alla scadenza convenzionalmente stabilita per ciascuna Posizione individuale, ancorché posticipata automaticamente, sarà determinato applicando al capitale garantito la misura annua di rivalutazione definita al precedente paragrafo Rivalutazione del capitale garantito e pari al tasso medio di rendimento della Gestione Separata diminuito della commissione prevista.</p> <p>Pertanto, solo la componente retrocessa del rendimento della Gestione Separata – quindi al netto della commissione prelevata dalla Società – partecipa al meccanismo di rivalutazione.</p> <p>Tuttavia, esclusivamente alle ore 24 della data di scadenza convenzionalmente stabilita per ciascuna Posizione individuale, ancorché posticipata automaticamente, la Società garantisce che l'ammontare del capitale garantito, rivalutato a tale data, non sarà inferiore alla somma data dal premio unico versato e da eventuali premi integrativi relativi alla Posizione individuale medesima, ridotta a seguito delle liquidazioni parziali connesse ad anticipazioni di T.F.M. di cui al successivo paragrafo Rimborso del capitale prima della scadenza e maggiorata dello 0,10%.</p>
Rimborso del capitale prima della scadenza	<p>RISCATTO TOTALE</p> <p><i>a) Riscatto totale in costanza di rapporto di mandato (o di collaborazione)</i> Trascorso almeno un anno dall'ingresso nella Collettiva della Posizione individuale ed in costanza di rapporto di mandato (o di collaborazione), il Contraente, con il consenso del Partecipante, può chiedere alla Società la corresponsione del valore di riscatto totale relativo alla Posizione individuale. A seguito della richiesta, la Società liquiderà al Contraente un importo pari al capitale garantito, a cui si sottrae un onere pari al capitale stesso moltiplicato per l'aliquota variabile in ragione dell'anno di durata della Posizione individuale in cui cade la data di riscatto, indicata alla successiva Sezione I COSTI DEL CONTRATTO – Costi di rimborso del capitale prima della scadenza.</p> <p>Si evidenzia che, per effetto dei costi direttamente e indirettamente sopportati dal Contraente e nel caso la misura annua di rivalutazione coincida con il tasso di rendimento minimo garantito, il riscatto totale in costanza di rapporto di mandato (o di collaborazione), esercitato nei primi 3 anni di durata della Posizione individuale, non consente la restituzione di un ammontare pari al capitale garantito.</p> <p><i>b) Riscatto totale a seguito di risoluzione anticipata del rapporto di mandato (o di collaborazione)</i> Al venire meno delle condizioni per l'inclusione di un Partecipante titolare di una Posizione individuale nella Collettiva a norma della Convenzione, ossia in caso di comprovata risoluzione anticipata del rapporto di mandato o collaborazione per dimissioni, morte o invalidità totale e permanente, la singola Posizione individuale è integralmente riscattabile prima della data di scadenza convenzionalmente stabilita per la Posizione individuale, ancorché posticipata automaticamente. A seguito della richiesta effettuata dal Contraente, la Società liquiderà al Contraente medesimo un importo pari al capitale garantito sulla Posizione individuale stessa, senza applicazione dei costi di cui alla precedente lettera a).</p> <p>Il riscatto totale di una Posizione individuale ne determina l'estinzione con effetto dalle ore 24 della data di riscatto; nel caso in cui vengano riscattate tutte le Posizioni individuali, è il contratto ad estinguersi.</p>

LIQUIDAZIONI PARZIALI CONNESSE AD ANTICIPAZIONI DI T.F.M.

Nel caso di anticipazione di un'aliquota del T.F.M. concessa dal Contraente al Partecipante, la Società liquida al Partecipante medesimo, su richiesta del Contraente, parte del capitale garantito sulla singola Posizione individuale.

Ciascuna liquidazione parziale viene effettuata nel limite in cui la parte liquidata del capitale garantito non superi l'importo dell'anticipazione concessa dal Contraente ed indicata sulla richiesta e determina, con effetto dalle ore 24 della data di anticipazione, la riduzione del capitale garantito nonché, ai fini della Garanzia di capitale minimo, della somma data dal premio unico versato e da eventuali premi integrativi.

Si rinvia alla Parte I, Sezione B2), paragrafo 6., alla Parte III, Sezione B, paragrafo 5., nonché all'ART. 11 delle Condizioni Contrattuali per informazioni più dettagliate.

La rivalutazione (compresa la rivalutazione a seguito della garanzia di rendimento minimo) opera anche nei casi di *RISCATTO TOTALE*. Viceversa, in relazione a quanto precisato alla precedente Sezione *L'INVESTIMENTO FINANZIARIO*, paragrafo **Garanzie, Garanzia di capitale minimo, si evidenzia che, in caso di rimborso del capitale prima della data di scadenza convenzionalmente stabilita per la Posizione individuale, ancorché posticipata automaticamente, la garanzia di capitale minimo non è operante.**

I COSTI DEL CONTRATTO

Spese di emissione

Il contratto non prevede un costo di emissione.

Costi di caricamento

I costi di caricamento gravanti sul premio versato, unico o integrativo, per ogni singola Posizione individuale, sono variabili in funzione del suo ammontare:

Premio versato	Costi di caricamento in percentuale del premio versato
Fino a 150.000,00 euro	1,25%
oltre 150.000,00 euro	1,00%

Costi di gestione dell'investimento finanziario

Il contratto prevede le seguenti commissioni prelevate dal tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata :

Tipologia di costo	Punti percentuali
Commissione annua base:	1,30
Commissione annua variabile, per ogni punto di rendimento della Gestione Separata eccedente il 5,00% (per la frazione di punto si riduce in proporzione):	0,20

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza

Il prodotto prevede, in caso di riscatto totale in costanza di rapporto di mandato (o di collaborazione) o di anticipazione, i seguenti costi:

	<table border="1"> <tr> <th>Anno di durata della Posizione individuale in cui cade la data di riscatto o di anticipazione</th> <th>Aliquota</th> </tr> <tr> <td>2°</td> <td>2,00%</td> </tr> <tr> <td>3°</td> <td>1,00%</td> </tr> <tr> <td>Oltre il 3°</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	Anno di durata della Posizione individuale in cui cade la data di riscatto o di anticipazione	Aliquota	2°	2,00%	3°	1,00%	Oltre il 3°	0,00%																				
Anno di durata della Posizione individuale in cui cade la data di riscatto o di anticipazione	Aliquota																												
2°	2,00%																												
3°	1,00%																												
Oltre il 3°	0,00%																												
Altri costi	Sul contratto gravano indirettamente anche le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata e le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione.																												
IL COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO																													
Indicatore sintetico di costo annuo	<p>Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".</p> <p>Il "Costo percentuale medio annuo" fornisce un'indicazione di quanto si riduce ogni anno il potenziale rendimento del capitale investito per effetto dei costi diretti e indiretti sostenuti dal Contraente.</p> <p>Il "Costo percentuale medio annuo" ha una valenza orientativa, in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate investiti nella Gestione Separata di seguito rappresentati. Il predetto indicatore non tiene conto degli eventuali costi di performance e dei costi di negoziazione degli strumenti finanziari gravanti sulla Gestione Separata, in quanto elementi variabili dipendenti dall'attività gestionale.</p> <p>Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso medio di rendimento degli attivi pari al 2,00% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.</p> <table border="1"> <tr> <td>Premio unico (euro)</td> <td>15.000,00</td> <td>Premio unico (euro)</td> <td>150.001,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Durata</th> <th>Costo Percentuale Medio Annuo</th> <th>Durata</th> <th>Costo Percentuale Medio Annuo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,55%</td> <td>1</td> <td>4,30%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,43%</td> <td>2</td> <td>2,31%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1,55%</td> <td>5</td> <td>1,50%</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>1,43%</td> <td>10</td> <td>1,40%</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>1,35%</td> <td>25</td> <td>1,34%</td> </tr> </tbody> </table>	Premio unico (euro)	15.000,00	Premio unico (euro)	150.001,00	Durata	Costo Percentuale Medio Annuo	Durata	Costo Percentuale Medio Annuo	1	4,55%	1	4,30%	2	2,43%	2	2,31%	5	1,55%	5	1,50%	10	1,43%	10	1,40%	25	1,35%	25	1,34%
Premio unico (euro)	15.000,00	Premio unico (euro)	150.001,00																										
Durata	Costo Percentuale Medio Annuo	Durata	Costo Percentuale Medio Annuo																										
1	4,55%	1	4,30%																										
2	2,43%	2	2,31%																										
5	1,55%	5	1,50%																										
10	1,43%	10	1,40%																										
25	1,35%	25	1,34%																										

In appendice alla Parte I dell'Informativa è reso disponibile un glossario dei termini tecnici per facilitare la comprensibilità del testo.

PARTE I DELL'INFORMATIVA - INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ED IL GRUPPO DI APPARTENENZA

POPOLARE VITA S.p.A., di seguito "Società", società per azioni di diritto italiano con Sede Legale

e Direzione Generale in Via Negroni 11, 28100 - Novara (NO) - Italia, è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita con provvedimento ISVAP n. 1762 del 21 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2001, è iscritta con il n. 1.00137 all'Albo delle imprese di assicurazione.

La Società è detenuta per il 50% più n. 1 azione da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (Gruppo Assicurativo Unipol), per il 24% da HOLDING DI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE BANCO POPOLARE S.p.A. (Gruppo Bancario Banco BPM) e per il 26% da Banco BPM S.p.A. (Gruppo Bancario Banco BPM).

La Società appartiene al Gruppo Assicurativo Unipol (iscritto nell'albo dei gruppi assicurativi al n. 046), Direzione e Coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Per ulteriori informazioni sulla Società si rinvia alla Parte III Sezione A), paragrafo 1., dell'Informativa .

2. SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE

Le situazioni di conflitto di interesse sono illustrate nella Parte III, Sezione D), paragrafo 7. dell'Informativa.

B) INFORMAZIONI SUL PRODOTTO FINANZIARIO DI CAPITALIZZAZIONE

3. DESCRIZIONE DEL CONTRATTO E IMPIEGO DEI PREMI

3.1 Caratteristiche del contratto

BelDomani Fine Collaborazione - contratto di capitalizzazione in forma collettiva, a premio unico e premi integrativi con rivalutazione annua del capitale, opera a norma dell'apposita Convenzione stipulata tra il Contraente e la Società e ha per oggetto un'operazione collettiva di capitalizzazione.

L'operazione si rivolge ad ogni Datore di lavoro che, assumendo la figura di Contraente, intende progressivamente costituire il capitale necessario per far fronte all'erogazione del Trattamento di Fine Mandato/Collaborazione (di seguito T.F.M.), previsto in conseguenza della risoluzione del rapporto di mandato (o di collaborazione) tra il Contraente medesimo ed i suoi Amministratori (o soggetti legati al Contraente da un rapporto di collaborazione), di seguito Partecipanti.

I nominativi dei Partecipanti da inserire nella polizza collettiva (di seguito Collettiva) emessa a seguito della Convenzione, verranno segnalati dal Contraente alla Società. **Fermo che la Società si riserva comunque di accettare o meno ogni proposta di ingresso nella Collettiva**, in occasione dell'inserimento e del versamento del primo premio, per ogni Partecipante verrà aperta nella Collettiva una specifica Posizione individuale. E' possibile inserire nella Collettiva tutto il personale dipendente in servizio al momento della stipulazione della Convenzione, nonché quello di futura assunzione, a condizione che detta Convenzione risulti in vigore.

La Convenzione, unitamente alla Scheda di polizza, forma parte integrante del contratto.

Con questa operazione collettiva di capitalizzazione la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari il capitale garantito alla scadenza della Posizione individuale, stabilita secondo quanto precisato al successivo par. 3.2., purché sia cessato il rapporto di mandato (o di collaborazione).

Il capitale garantito per ogni Posizione individuale viene progressivamente acquisito mediante il versamento di un premio unico e di eventuali premi aggiuntivi facoltativi (di seguito premi integrativi), ridotto delle

anticipazioni parziali effettuate e si rivaluta in base al tasso medio di rendimento della Gestione Separata a cui è collegata la capitalizzazione. Il capitale garantito relativo a ciascun premio versato è uguale al premio stesso **diminuito dei costi indicati nella successiva Sezione C) paragrafo 7., punto 7.1.2** che, pertanto, non concorrono alla formazione delle somme corrisposte ai Beneficiari.

L'operazione di capitalizzazione offre i seguenti benefici:

- la rivalutazione annuale del capitale garantito, calcolata in base al tasso medio di rendimento della Gestione Separata "POPOLARE VITA" (di seguito "Gestione Separata"), a cui è collegata la capitalizzazione diminuito di una commissione annua trattenuta dalla Società di cui alla successiva Sezione B.1), paragrafo 4., punto 4.2;
- la garanzia del consolidamento annuale della suddetta rivalutazione, cioè la definitiva acquisizione delle relative eventuali maggiorazioni annuali;
- la garanzia di un rendimento annuo minimo, indipendentemente dai risultati della Gestione Separata, secondo quanto precisato alla successiva Sezione B.1), paragrafo 4., punto 4.1.
- la garanzia di un capitale minimo, secondo quanto precisato alla successiva Sezione B.2), paragrafo 5..

3.2 Durata del contratto e delle Posizioni individuali

Il contratto, ha una durata, indicata nella Convenzione, pari a cinque anni. Alla sua scadenza, salvo disdetta o diversa pattuizione, **si rinnova tacitamente di anno in anno.**

Per ogni Posizione individuale la durata dell'operazione di capitalizzazione verrà fissata in modo da stabilirne convenzionalmente la scadenza alla data in cui è prevista la risoluzione del rapporto di mandato (o di collaborazione), **con un minimo di cinque anni dall'ingresso della Posizione individuale nella Collettiva.**

Alla data di scadenza convenzionalmente prestabilita, in caso di prosecuzione del rapporto di mandato (o di collaborazione) ed a condizione che a tale data la Posizione individuale e la Convenzione siano ancora in vigore, **la scadenza stessa verrà automaticamente posticipata di anno in anno fino alla risoluzione del rapporto di mandato (o di collaborazione).**

Alle ore 24 della relativa scadenza come sopra definita e, in caso di riscatto totale, alle ore 24 della data di riscatto quale definita alla successiva Sezione B.2), paragrafo 6., la Posizione individuale si estingue, dando luogo al pagamento delle prestazioni.

Resta inteso che le Posizioni individuali con scadenza successiva alla data di risoluzione della Convenzione rimangono in vigore per la durata stabilita, senza facoltà di versamento dei premi integrativi.

3.3 Versamento dei premi

All'ingresso di ciascuna Posizione individuale nella Collettiva, è **dovuto dal Contraente un premio unico e anticipato, non frazionabile.** Inoltre, **previo accordo con la Società e per la determinazione delle relative condizioni,** in qualsiasi momento della durata della Posizione individuale ma non oltre la risoluzione del rapporto di mandato (o di collaborazione) o della Convenzione né nel corso dell'anno di durata che precede la scadenza della Posizione individuale medesima o, successivamente, in caso di posticipo automatico della scadenza, è data facoltà al Contraente di effettuare il versamento di **premi integrativi, anch'essi da corrispondere in un'unica soluzione.**

L'importo dei premi (unico e integrativi), stabilito liberamente dal Contraente, è commisurato alle quote di T.F.M. maturato riferibile ad ogni Posizione individuale inserita nella Collettiva. Resta inteso che l'importo di ciascun premio integrativo **non può comunque risultare inferiore a 500,00 euro.**

In caso di importi di premio particolarmente elevati (anche per effetto del cumulo con altri contratti collegati alla stessa Gestione separata e riconducibili al medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi), la stipula del contratto - così come il successivo versamento di premi integrativi - potrà

essere subordinata alla sottoscrizione da parte del Contraente di specifiche disposizioni volte a salvaguardare un periodo di permanenza minimo e a fissare le condizioni per l'uscita.

In occasione del versamento da parte del Contraente del primo premio per ciascun nominativo indicato, verrà costituita la relativa Posizione nel piano cui affluiranno anche gli eventuali premi successivi.

Ciascun premio versato, unico o integrativo, su ogni singola Posizione individuale, al netto dei costi, è investito in una Gestione Separata e costituisce il capitale investito che coincide con il capitale garantito ad esso relativo. La Società preleva infatti dal premio versato i costi di caricamento, costituiti da oneri variabili in funzione dell'entità del premio stesso, che pertanto non concorrono a formare il capitale investito.

Di seguito si riporta la scomposizione percentuale di ciascun premio versato in ragione del suo ammontare:

Premio versato	Capitale investito in percentuale del premio versato su ogni singola Posizione	Costi di caricamento in percentuale del premio versato su ogni singola Posizione
Fino a 150.000,00 euro	98,75%	1,25%
oltre 150.000,00 euro	99,00%	1,00%

B.1) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

4. RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE

Il prodotto garantisce il rimborso di un capitale alla scadenza della Posizione individuale in conseguenza della risoluzione del rapporto di mandato (o di collaborazione) tra il Contraente e i Partecipanti pari al capitale garantito, ridotto delle anticipazioni parziali effettuate, rivalutato periodicamente in funzione del tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata, al netto della commissione annua trattenuta dalla Società, fermo restando il tasso di rendimento minimo garantito dalla Società di cui al successivo punto 4.1.

Il rendimento della Gestione Separata, calcolato mensilmente su periodi di dodici mesi, viene determinato con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella stessa Gestione Separata (criterio di contabilizzazione a "valore storico"). Ciò significa che le potenziali plusvalenze e minusvalenze concorrono a determinare il rendimento, insieme alle cedole e ai dividendi maturati, solo se, a seguito della vendita o della scadenza delle relative attività finanziarie, determinano un utile o una perdita di realizzo.

Avvertenza: le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri flussi di cassa concorrono alla determinazione del rendimento della Gestione Separata solo se effettivamente realizzati sulle attività che la compongono; le attività di nuova acquisizione sono valutate al prezzo di acquisto, mentre quelle già di proprietà della Società sono valutate al prezzo di iscrizione nella Gestione Separata.

Coerentemente con la finalità della Gestione Separata di privilegiare la certezza dei risultati rispetto alla massimizzazione della redditività corrente, la modalità di contabilizzazione a "valore storico" consente una maggiore stabilità del rendimento nel tempo, con conseguente contenimento del rischio finanziario. Tale caratteristica è rafforzata dagli impegni della Società relativi alla garanzia di un rendimento minimo e al consolidamento annuo dell'incremento di capitale ottenuto.

Avvertenza: si evidenzia che, in considerazione delle caratteristiche della Gestione Separata e del meccanismo di calcolo del relativo rendimento, la valorizzazione delle attività che compongono il portafoglio della Gestione Separata non è riferita ai valori di mercato delle medesime e la volatilità dei relativi rendimenti non riflette quella calcolata sulla base del valore di mercato delle attività che la compongono.

La frequenza di rilevazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata non coincide con la frequenza di consolidamento delle eventuali maggiorazioni di capitale derivanti dalla rivalutazione. Il capitale garantito viene rivalutato il 31 dicembre di ogni anno, nonché al momento della risoluzione della

Posizione individuale per scadenza o riscatto. Ai fini della rivalutazione viene considerato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata rilevato sul periodo di dodici mesi che ha termine con la fine del terzo mese antecedente quello in cui cade la data di rivalutazione considerata. Ad esempio, per la rivalutazione del 31 dicembre viene considerato il rendimento rilevato sul periodo compreso fra il 1° ottobre dell'anno precedente e il 30 settembre dell'anno in corso.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata relativo al periodo che decorre dal 1° ottobre fino al 30 settembre di ciascun anno, è soggetto a certificazione.

Si rinvia al successivo punto 4.3 per le informazioni sulla Gestione Separata POPOLARE VITA cui è collegato il contratto.

4.1 Tasso di rendimento minimo garantito

È previsto un tasso di rendimento minimo garantito pari a 0,00%, coincidente con il livello minimo che la misura annua di rivalutazione di cui al successivo punto 4.2 può in ogni caso assumere.

4.2 Rivalutazione periodica

La rivalutazione del capitale garantito è determinata dalla misura annua di rivalutazione, pari al rendimento annuo attribuito a ciascuna Posizione individuale. Il rendimento annuo attribuito è dato dalla differenza fra il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata e una commissione annua ottenuta come somma delle seguenti due componenti:

- una commissione base, pari a 1,30 punti percentuali;
- una commissione variabile, pari a 0,20 punti percentuali per ciascun punto percentuale di rendimento della Gestione Separata eccedente il 5%; per la frazione di punto, la suddetta commissione si applica in proporzione.

La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso essere inferiore a 0,00%.

Il capitale garantito per ciascuna Posizione individuale viene rivalutato il 31 dicembre di ogni anno di durata, nonché alla data di estinzione della Posizione individuale stessa per scadenza o per riscatto.

La rivalutazione di ciascun capitale investito decorre dalla data di versamento del relativo premio.

Ogni rivalutazione annuale attribuita alla Posizione individuale resta definitivamente acquisita per cui il capitale garantito di anno in anno non può decrescere. In caso di scadenza o riscatto, la rivalutazione potrà avvenire pro rata temporis.

Si precisa che la rivalutazione del capitale garantito sarà riconosciuta solo se la misura annua di rivalutazione risulterà superiore a 0,00%.

Si rinvia alle Condizioni Contrattuali per informazioni più dettagliate circa la determinazione dell'ammontare derivante dalla rivalutazione annuale del capitale garantito.

4.3 Informazioni sulla Gestione Separata

Di seguito sono riportate le principali informazioni riguardanti la politica di investimento e i rischi specifici della Gestione Separata:

Gestione Separata	Gestione Separata "POPOLARE VITA"
Codice Gestione Separata	004
Data di avvio attività	Gennaio 2008
Valuta di denominazione	Euro

<p>Composizione del patrimonio della Gestione Separata</p>	<p>La composizione degli investimenti della Gestione Separata è principalmente orientata verso titoli obbligazionari denominati in Euro, emessi da stati sovrani ed organismi sovranazionali promossi da stati sovrani e da emittenti privati, nonché da strumenti di mercato monetario, con possibilità di investimento in depositi bancari. Per la diversificazione degli attivi e per una maggiore redditività del portafoglio, gli investimenti possono essere rappresentati anche da titoli azionari, principalmente quotati su mercati regolamentati, nonché da quote o azioni di OICR (Fondi Comuni di Investimento Mobiliare Aperti, Etf e Sicav). È ammesso anche l'investimento in strumenti finanziari derivati finalizzato alla riduzione del rischio di investimento o all'efficacia della gestione del portafoglio. L'area geografica di riferimento per gli investimenti è l'area Euro. La Gestione Separata può comprendere investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi, gestiti o promossi da imprese appartenenti allo stesso Gruppo della Società (dall'ultimo rendiconto annuale certificato tali investimenti risultano residuali). La seguente tabella associa i termini qualitativi di rilevanza, con la scala del peso percentuale che il valore della tipologia di strumenti finanziari può assumere rispetto al valore complessivo netto delle attività della Gestione Separata:</p> <table border="1" data-bbox="454 761 1428 929"> <thead> <tr> <th><i>Rilevanza:</i></th> <th>Principale</th> <th>Prevalente</th> <th>Significativo</th> <th>Contenuto</th> <th>Residuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Scala del peso:</i></td> <td>oltre il 70%</td> <td>50% - 70%</td> <td>30% - 50%</td> <td>10% -30%</td> <td>inferiore a 10%</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Rilevanza:</i>	Principale	Prevalente	Significativo	Contenuto	Residuale	<i>Scala del peso:</i>	oltre il 70%	50% - 70%	30% - 50%	10% -30%	inferiore a 10%
<i>Rilevanza:</i>	Principale	Prevalente	Significativo	Contenuto	Residuale								
<i>Scala del peso:</i>	oltre il 70%	50% - 70%	30% - 50%	10% -30%	inferiore a 10%								
<p>Politica di investimento</p>	<p>Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa.</p> <p>Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.</p> <p>Vengono adottate metodologie per la valutazione della rischiosità dei portafogli, a supporto dell'attività di investimento. In particolare viene effettuato un costante monitoraggio del rischio globale di portafoglio e del rapporto rischio/rendimento con l'analisi dei rendimenti realizzati ed il calcolo della volatilità.</p> <p>Al fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.</p> <p>Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che complessivamente l'esposizione massima relativa alla componente obbligazionaria può essere pari al 100%: L'esposizione massima ai titoli corporate è pari al 65%.</p> <p>I titoli corporate devono avere rating, assegnato da Standard & Poor's o equivalente, superiore o uguale all'investment grade. I titoli corporate con rating assegnato da Standard & Poor's inferiore all'investment grade o assente, possono essere tuttavia presenti fino ad una quota massima del 10% del portafoglio obbligazionario.</p> <p>I titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte di un medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5% del portafoglio obbligazionario.</p> <p>Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio, complessivamente riferibile ai titoli di capitale, ai titoli azionari non quotati e agli investimenti alternativi, si precisa che l'esposizione non dovrà essere superiore al 25% del portafoglio.</p> <p>Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 2% del portafoglio.</p> <p>Per quanto concerne la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato nonché fondi riservati e speculativi) è previsto</p>												

	<p>un limite massimo del 2% del portafoglio. Nel comparto immobiliare il limite massimo è pari al 10% del portafoglio. La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 10%; • Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%; • Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un massimo del 2%.
Specifici fattori di rischio	<p>La durata media finanziaria (duration) della componente obbligazionaria del portafoglio viene costantemente monitorata al fine di essere coerente con la rispettiva durata media delle riserve. E' consentito un contenuto investimento in valute diverse dall'euro.</p>
La società di revisione	<p>Per attestarne la correttezza, la Gestione Separata viene annualmente certificata da una società di revisione contabile iscritta all'Albo previsto dalla legge. La certificazione della Gestione Separata è affidata alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. che ha sede legale in Via Po 32 - 00198 Roma - Italia.</p>

B.2) INFORMAZIONI SUL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO

5. RIMBORSO DEL CAPITALE GARANTITO A SCADENZA DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

Il capitale alla scadenza della Posizione individuale è pari al capitale garantito, ridotto delle anticipazioni parziali effettuate, eventualmente rivalutato periodicamente in funzione del rendimento annuo attribuito al contratto di cui alla Sezione B.1), paragrafo 4., punto 4.2), fermo restando il rendimento minimo garantito di cui alla medesima Sezione B.1, paragrafo 4., punto 4.1 .

Si evidenzia che sul capitale maturato a scadenza gravano i costi esplicitati alla successiva Sezione C), par. 7. a cui si rinvia.

Garanzia di capitale minimo

Esclusivamente alle ore 24 della data di scadenza convenzionalmente stabilita per ciascuna Posizione individuale, ancorché posticipata automaticamente, la Società garantisce che l'ammontare del capitale garantito, rivalutato a tale data, non sarà inferiore alla somma data dal premio unico versato e da eventuali premi integrativi relativi alla Posizione individuale medesima, ridotta a seguito delle liquidazioni parziali connesse ad anticipazioni di T.F.M. di cui al successivo paragrafo 6., punto 6.3. e maggiorata dello 0,10%.

6. RIMBORSO DEL CAPITALE GARANTITO PRIMA DELLA SCADENZA DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

6.1. Riscatto totale in costanza di rapporto di mandato (o di collaborazione)

Trascorso almeno un anno dall'ingresso nella Collettiva della Posizione individuale ed in costanza di rapporto di mandato (o di collaborazione), il Contraente, con il consenso del Partecipante, può chiedere alla Società la corresponsione del valore di riscatto totale relativo alla Posizione individuale.

A seguito della richiesta, la Società liquiderà al Contraente un importo pari al capitale garantito, ridotto delle liquidazioni parziali connesse ad anticipazioni di T.F.M. effettuate di cui al successivo punto 6.3. e rivalutato sino alla data di riscatto in funzione del rendimento annuo attribuito al contratto di cui alla precedente Sezione B.1), paragrafo 4., punto 4.2), a cui si sottrae il costo dell'operazione. L'importo di detto onere è pari al capitale stesso moltiplicato per l'aliquota variabile, in ragione dell'anno di durata della Posizione individuale in cui cade la data di riscatto, indicata alla successiva Sezione C), paragrafo 7., punto 7.1.3.

Il valore di riscatto maturato in relazione ai premi versati ed alle rivalutazioni riconosciute è garantito.

Va comunque tenuto presente che il risultato ottimale dell'operazione di capitalizzazione si ottiene solo rispettando il piano di investimento inizialmente stabilito. In particolare, il riscatto, in quanto modifica l'equilibrio economico dell'operazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni dalla stipulazione.

In particolare si evidenzia che, per effetto dei costi direttamente e indirettamente sopportati dal Contraente e nel caso la misura annua di rivalutazione coincida con il tasso di rendimento minimo garantito, il riscatto totale in costanza di rapporto di mandato (o di collaborazione), esercitato nei primi 3 anni di durata della Posizione individuale, non consente la restituzione di un ammontare pari al capitale garantito.

6.2. Riscatto totale a seguito risoluzione anticipata del rapporto di mandato (o di collaborazione)

Al venire meno delle condizioni per l'inclusione di un Partecipante titolare di una Posizione individuale nella Collettiva a norma della Convenzione, ossia in caso di comprovata risoluzione anticipata del rapporto di mandato (o di collaborazione) per dimissioni, morte o invalidità totale e permanente, la singola Posizione individuale è integralmente riscattabile prima della data di scadenza convenzionalmente stabilita per la Posizione individuale, ancorché posticipata automaticamente. A seguito della richiesta effettuata dal Contraente, la Società liquiderà al Contraente medesimo un importo pari al capitale garantito sulla Posizione individuale stessa, ridotto delle liquidazioni parziali connesse ad anticipazioni di T.F.M. effettuate di cui al successivo punto 6.3. e rivalutato pro-rata temporis fino alla data di riscatto, senza applicazione degli oneri di cui al precedente punto 6.1. .

Si precisa che quale data di riscatto si intende:

- la data apposta sulla richiesta di riscatto, di cui alla successiva Sezione D, paragrafo 10., direttamente effettuata per iscritto presso il competente Soggetto distributore;
- ovvero
- la data in cui è pervenuta alla Società l'anzidetta richiesta a mezzo lettera raccomandata.

Il riscatto totale di una Posizione individuale ne determina l'estinzione con effetto dalle ore 24 della data di riscatto; nel caso in cui vengano riscattate tutte le Posizioni individuali, è il contratto ad estinguersi.

6.3. Liquidazioni parziali connesse ad anticipazioni di T.F.M.

Nel caso di anticipazione di un'aliquota del T.F.M. concessa dal Contraente al Partecipante, la Società liquida al Partecipante medesimo, su richiesta del Contraente, parte del capitale garantito sulla singola Posizione individuale.

Ciascuna liquidazione parziale viene effettuata nel limite in cui la parte liquidata del capitale garantito non superi l'importo dell'anticipazione concessa dal Contraente ed indicata sulla richiesta e determina, con effetto dalle ore 24 della data di anticipazione, la riduzione del capitale garantito nonché, ai fini della *garanzia di capitale minimo*, della somma data dal premio unico versato e da eventuali premi integrativi. Il capitale garantito che residua dopo ciascuna operazione di liquidazione parziale si ottiene sottraendo al capitale garantito la liquidazione parziale maggiorata dell'aliquota variabile in ragione dell'anno di durata della Posizione individuale in cui cade la data di anticipazione, indicata alla successiva Sezione C), paragrafo 7., punto 7.1.3. La somma data dal premio unico versato e da eventuali premi integrativi che residua dopo ciascuna operazione di liquidazione parziale si ottiene sottraendo alla medesima somma un'aliquota della stessa data dal rapporto tra la liquidazione parziale effettuata, come sopra maggiorata, e il capitale garantito, quale risulterebbe rivalutato alla data di anticipazione, immediatamente prima dell'effettuazione dell'operazione di liquidazione stessa.

Si precisa che quale data di anticipazione si intende:

- la data apposta sulla richiesta di anticipazione, di cui alla successiva Sezione D, paragrafo 10.,

- direttamente effettuata per iscritto presso il competente Soggetto distributore;
ovvero;
➤ la data in cui è pervenuta alla Società l'anzidetta richiesta a mezzo lettera raccomandata.

In relazione a quanto precisato al precedente paragrafo 5., **si evidenzia che in caso di rimborso del capitale prima della data di scadenza convenzionalmente stabilita per la Posizione individuale, ancorché posticipata automaticamente, la garanzia di capitale minimo non è operante.**

Per informazioni circa le modalità di rimborso del capitale garantito prima della scadenza si rinvia alla successiva sezione D), paragrafo 10.

La Società effettua i pagamenti presso il domicilio del competente Soggetto distributore o quello della Società medesima, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto.
Come precisato dalle Condizioni Contrattuali, i pagamenti vengono effettuati dalla Società entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, **purché a tale data - definita in relazione all'evento che causa il pagamento - la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria con l'eccezione di quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità, (vedi Allegato A richiamato dall'articolo "Pagamenti della Società" delle Condizioni Contrattuali)**, finalizzata a verificare l'esistenza dell'obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo fino alla data dell'effettivo pagamento - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'art. 1224, comma 2 del Codice Civile.

Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di cui alla presente Informativa si prescrivono, ai sensi della normativa vigente, trascorsi dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Pertanto, il decorso del suddetto termine, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l'estinzione dei diritti derivanti dal contratto; si precisa che gli importi dovuti dalla Società in base al contratto - e non reclamati dagli aventi diritto entro il suddetto termine di dieci anni - sono devoluti per legge al Fondo istituito dalla L. 23/12/2005 n. 266 e s.m.i..

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

7. REGIME DEI COSTI DEL PRODOTTO

7.1 Costi direttamente a carico del Contraente

7.1.1 Spese fisse

Il prodotto non prevede spese fisse gravanti sui premi versati.

7.1.2 Costi di caricamento

Per la copertura dei costi commerciali e per far fronte alle spese amministrative di ciascuna Posizione individuale, la Società preleva da ciascun premio versato i costi di caricamento. Essi sono rappresentati dalle spese espresse in percentuale del premio versato su ogni singola Posizione, variabili in ragione del suo ammontare secondo quanto esplicitato nella seguente tabella:

Premio versato	Costi di caricamento in percentuale del premio versato
Fino a 150.000,00 euro	1,25%
Oltre 150.000,00 euro	1,00%

7.1.3 Costi di rimborso del capitale prima della scadenza

Il prodotto prevede, in caso di riscatto totale in costanza di rapporto di mandato (o di collaborazione) o di anticipazione, i seguenti costi:

Anno di durata della Posizione individuale in cui cade la data di riscatto o di anticipazione	Aliquota
2°	2,00%
3°	1,00%
Oltre il 3°	0,00%

Per gli aspetti di dettaglio sulle modalità di applicazione dei costi di rimborso suindicati, si rinvia all' ART. 10 – RISCATTO TOTALE e all'ART. 11 – LIQUIDAZIONI PARZIALI CONNESSE AD ANTICIPAZIONI DI T.F.M. delle Condizioni Contrattuali.

7.2 Costi indirettamente a carico del Contraente

Sul Contraente gravano indirettamente anche:

- le commissioni prelevate dal tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata.

Tipologia di costo	Punti percentuali
Commissione annua base:	1,30
Commissione annua variabile, per ogni punto percentuale di rendimento annuo realizzato dalla Gestione Separata eccedente il 5,00% (per la frazione di punto si riduce in proporzione):	0,20

- le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata e le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione.

Nella tabella di seguito riportata, è data evidenza, con riferimento alle componenti di costo in precedenza indicate, della quota parte percepita in media dai collocatori.

Tipologia di costo	Misura costo	Quota parte percepita in media dai collocatori
<i>Costi di caricamento</i>	1,25%	68,00%
	1,00%	60,00%
<i>Commissione annua base</i>	1,30 punti percentuali	<ul style="list-style-type: none">➤ 7,69% per i primi tre anni di durata della Posizione Individuale;➤ 11,54% a partire dal quarto anno di durata della Posizione Individuale

8. REGIME FISCALE

Si rinvia alla Parte III dell'Informativa per informazioni sul regime fiscale del contratto.

D. INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO/RISCATTO

9. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE.

La sottoscrizione del contratto può essere effettuata direttamente presso uno dei Soggetti distributori. La sottoscrizione avviene esclusivamente mediante l'apposito modulo di Convenzione.

Il contratto è concluso nel giorno in cui la Convenzione, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente.

All'ingresso nella Collettiva della Posizione individuale, **a condizione che la relativa scheda di polizza sia stata emessa dalla Società** e che sia stato pagato il premio unico, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza indicata nella scheda stessa.

Nel caso in cui l'emissione della scheda di polizza e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla data di decorrenza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di emissione indicata nella scheda stessa o, se successivo, del giorno del versamento.

Il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società:

- **con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore, oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti & C. S.p.A.,**
- **con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il Soggetto distributore stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore.**

La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.

In caso di estinzione del rapporto relativo al suddetto conto, **il pagamento dei premi si effettua tramite bonifico SCT (Sepa Credit Transfer) a favore della Società**, indicando nella causale denominazione o ragione sociale del Contraente ed il numero del contratto.

E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

Si rinvia alla Parte III, Sezione B), paragrafo 4. dell'Informativa per ulteriori informazioni.

10. MODALITÀ DI RIMBORSO/RISCATTO DEL CAPITALE INVESTITO

Per l'esercizio del diritto al riscatto totale o nel caso di liquidazioni parziali connesse ad anticipazioni di T.F.M. di cui alla precedente Sezione B.2), paragrafo 6., punti 6.1.,6.2. e 6.3., il Contraente deve inoltrare idonea richiesta alla Società.

La richiesta, deve essere effettuata tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo e corredata della documentazione prevista all'Allegato A richiamato dall'articolo "Pagamenti della società" delle Condizioni Contrattuali, per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, Via Negroni 11, 28100 – Novara (NO) - Italia.

Per le informazioni relative alle Posizioni individuali della Collettiva, il Contraente potrà rivolgersi alla Direzione Generale:

scrivendo all'indirizzo: Via Negroni, 11 - 28100 NOVARA (NO) -Italia
telefonicamente al numero +39 0321 615511
via telefax al numero +39 0321 615577
via posta elettronica all'indirizzo: info@popolarevita.it

Per il dettaglio sulle modalità di richiesta del rimborso e delle liquidazioni parziali e sulla documentazione da allegare si rinvia agli articoli 10, 11 e 12 delle Condizioni Contrattuali.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Parte III, Sezione B), paragrafo 5. .

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

11. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto si applica la legge italiana.

12. REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO

Il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana.

13. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

Al Contraente verrà tempestivamente inviata comunicazione delle eventuali variazioni (anche normative), intervenute rispetto alle informazioni contenute nella presente Informativa o nel Regolamento della Gestione Separata, che possano avere rilevanza per il contratto sottoscritto.

Entro 60 giorni da ciascuna data di rivalutazione annuale, la Società invierà al Contraente l'estratto conto delle Posizioni individuali riferito alla suddetta data.

L'estratto conto riepilogherà tutte le operazioni effettuate nell'ultimo anno (dettaglio dei premi versati, delle liquidazioni parziali e della rivalutazione spettante) che abbiano comportato la variazione delle prestazioni garantite, nonché il cumulo dei premi versati, l'ammontare delle prestazioni stesse ed il corrispondente importo riscattabile riferiti alla data di rivalutazione considerata.

14. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto a:

Società: Popolare Vita S.p.A.
Funzione: Direzione Generale
Indirizzo: Via Negroni 11 - 28100 Novara (NO)
Fax: (+39) 0321 615588
Email: servizioreclami@popolarevita.it

Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del Contraente.

I reclami saranno gestiti da *UnipolSai Assicurazioni S.p.A.* – Reclami e Assistenza Specialistica Clienti.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi a:

- IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06.421331, per questioni attinenti al contratto nonché al comportamento di agenti, mediatori o broker (e loro collaboratori) e produttori diretti e al comportamento della Società (esclusi i casi di vendita diretta).

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito Internet dell'IVASS e della Società, contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa applicabile al settore assicurativo vanno presentati direttamente all'IVASS.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al

sito Internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET;

- CONSOB - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma - telefono 06.84771 - oppure Via Broletto, 7 - 20123 Milano - telefono 02.724201, per questioni attinenti alla trasparenza informativa nonché al comportamento di soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa (intermediari incaricati diversi da quelli richiamati al punto precedente) e al comportamento della Società nei casi di vendita diretta, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

Per ulteriori questioni l'esponente potrà rivolgersi alle altre Autorità amministrative competenti.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito Internet della Società www.popolarevita.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura dinanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la CONSOB ai sensi della Delibera n. 19602/2016 e del Regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.179 per la risoluzione extragiudiziale delle controversie limitatamente all'offerta in sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis del TUF emessi dalla Società. L'ACF conosce delle controversie (di importo non superiore a 500.000,000 euro) tra investitori e intermediari (Società o soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa di cui all'articolo 83 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, a seconda del caso che ricorre), relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF. Il ricorso può essere proposto, nei tempi e con le modalità previste dal Regolamento Consob istitutivo dell'Arbitro, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di un procuratore. Il diritto di ricorrere all'ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto.

14.1 Richieste di chiarimenti, informazioni o di invio di documentazione

Per chiarimenti, informazioni, richieste di invio di documentazione il Contraente potrà rivolgersi alla Direzione Generale della Società:

- scrivendo all'indirizzo: Via Negroni, 11 – 28100 NOVARA (NO) – Italia
- telefonicamente al numero +39 0321 615511
- via telefax al numero +39 0321 615577
- via posta elettronica all'indirizzo: info@popolarevita.it

Il sito internet a disposizione del Contraente per eventuali consultazioni è: www.popolarevita.it

* * *

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La Società POPOLARE VITA S.p.A. con sede legale in Via Negroni 11 - 28100 Novara (NO)- Italia si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Informativa .

POPOLARE VITA S.p.A.

Il Direttore Generale

(Dott. Roberto Raichi)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital letter 'R' followed by a smaller lowercase 'r'.

APPENDICE A ALLA PARTE I DELL'INFORMATIVA:

GLOSSARIO

Appendice contrattuale (o di polizza)

Documento che forma parte integrante del contratto, emesso anche successivamente alla conclusione dello stesso, per modificarne alcuni aspetti in accordo tra Contraente e Società.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata dal Contraente, che può anche coincidere con il Contraente stesso e che riceve la prestazione contrattuale quando si verifica l'evento previsto.

Capitale investito

L'importo pari al premio versato al netto dei costi previsti dal contratto.

Collettiva

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione operante in applicazione di un'apposita Convenzione che il Contraente stipula con la Società per i componenti di una collettività omogenea di individui, ciascuno dei quali potrà essere inserito nella Scheda di polizza con una propria Posizione individuale (esempio: il datore di lavoro che stipula l'assicurazione collettiva per i propri dipendenti).

Condizioni Contrattuali

Insieme delle norme (o regole) che disciplinano il contratto.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può risultare in contrasto con quello del Contraente.

CONSOB

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale vengono definitivamente acquisiti, con la periodicità stabilita, il rendimento attribuito al contratto e, quindi, la maggiorazione delle prestazioni conseguente alla rivalutazione.

Contraente

Il soggetto, persona fisica o giuridica che stipula il contratto di capitalizzazione e si impegna al pagamento del premio. È titolare a tutti gli effetti del contratto.

Contratto di capitalizzazione

Contratto con il quale la Società, decorso un termine non inferiore a cinque anni e senza alcuna condizione legata al verificarsi di eventi attinenti alla vita umana, si impegna a pagare un capitale a fronte del pagamento del premio.

Convenzione

Accordo che regola i rapporti contrattuali tra Contraente e Società per la stipulazione del contratto di capitalizzazione collettiva. Su di essa vengono raccolte le firme del Contraente e della Società, riportati i dati identificativi del Contraente e riassunte le principali caratteristiche del contratto (il tipo, le prestazioni, il premio, la durata contrattuale, ecc...).

Detraibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che, secondo la normativa vigente, può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

Duration

Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione di flussi di cassa (c.d. cash flow) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.

Estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto previste dalla normativa vigente in materia di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.

Frequenza di consolidamento

Frequenza con la quale la Società riconosce in via definitiva al contratto il rendimento consolidato. Ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e, pertanto, il capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento non può decrescere.

Frequenza di determinazione

Frequenza con la quale la Società confronta il rendimento retrocesso con il tasso di rendimento minimo garantito ai fini del calcolo del rendimento consolidato.

Frequenza di rilevazione

Frequenza con la quale la Società rileva il rendimento della Gestione Separata, Linea, Combinazione libera ovvero dell'altra provvista di attivi.

Gestione Separata

Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persona fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

IVASS o ISVAP:

è l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nel settore assicurativo sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. A far data dal 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto in tutti i poteri, competenze e funzioni di vigilanza precedentemente affidate all'ISVAP

Misura di rivalutazione

Misura in base alla quale si calcola l'incremento periodico che viene attribuito al capitale maturato rispetto al periodo precedente. Qualora sia previsto un tasso tecnico, tale misura, applicata al Capitale iniziale, è determinata scontando al tasso tecnico la differenza tra il rendimento consolidato e il tasso tecnico medesimo.

Mercati regolamentati

Mercati finanziari caratterizzati da una specifica disciplina sull'organizzazione e sul funzionamento del mercato stesso (operatività, condizioni di accesso, regole di negoziazione, ecc.) e sottoposti ad un'autorità di vigilanza.

OICR

Sono Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio. Si tratta di Fondi comuni di investimento e di Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV).

Plusvalenza/Minusvalenza

È la differenza rispettivamente positiva o negativa fra il prezzo di vendita di una attività componente la Gestione Separata ed il suo prezzo di acquisto

Polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione o di capitalizzazione.

Premio

Importo che il Contraente versa alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto. Il versamento del premio può avvenire nella forma del premio unico ovvero del premio periodico e possono essere previsti degli importi minimi di versamento. Inoltre, al Contraente può essere riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati (premi integrativi).

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Prospetto annuale della composizione della Gestione Separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata.

Quietanza

Documento che prova l'avvenuto pagamento (esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio; quietanza di liquidazione rilasciata dall'avente diritto alla Società a fronte del pagamento della prestazione).

Rating

Indicatore sintetico del grado di solvibilità e di merito di credito attribuito all'emittente (o all'eventuale garante) di attività finanziarie. Viene attribuito da apposite agenzie internazionali quali Moody's, Standard&Poor's e Fitch. La seguente tabella riporta la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio-lungo termine adottata dalle suddette Agenzie di rating. Le classi di rating sono riportate in ordine decrescente di merito creditizio. A scopo esclusivamente orientativo, viene anche fornita un'interpretazione del significato delle diverse classi di rating.

Scala di rating per titoli a medio e lungo termine

Standard & Poor's	Moody's	Fitch	Descrizione
Investment grade (Categoria : Investimento)			
AAA	Aaa	AAA	Capacità di pagare gli interessi e rimborsare il capitale estremamente elevata.
AA+	Aa1	AA+	Capacità molto alta di onorare il pagamento degli interessi e del capitale.
AA	Aa2	AA	
AA-	Aa3	AA-	
A+	A1	A+	Elevata capacità di rimborso del debito, ma influenzabile da eventuali cambiamenti della situazione economica e finanziaria.
A	A2	A	
A-	A3	A-	
BBB+	Baa1	BBB+	Adeguate capacità di rimborso del debito, con più alta probabilità di indebolimento in presenza di condizioni economiche e finanziarie sfavorevoli.
BBB	Baa2	BBB	
BBB-	Baa3	BBB-	

Speculative grade (Categoria : Speculativa)			
BB+	Ba1	BB+	Insoddisfacente garanzia di pagamento degli interessi e del capitale. Nel breve periodo non esiste pericolo di insolvenza, la quale tuttavia dipende da eventuali mutamenti a livello economico e finanziario. I titoli hanno caratteristiche leggermente speculative.
BB	Ba2	BB	
BB-	Ba3	BB-	
B+	B1	B+	Investimento non sicuro, poche garanzie di pagamento degli interessi e del capitale. Condizioni economiche e finanziarie avverse potrebbero quasi annullare la capacità di rimborso.
B	B2	B	
B-	B3	B-	
CCC	Caa	CCC	Alto grado di speculazione, forte possibilità di insolvenza. Scarsissima possibilità di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale.
CC	Ca	CC	
C	C	C	
D		D	Titoli in stato di insolvenza.

Regolamento della Gestione Separata

L'insieme delle norme che regolano la Gestione Separata.

Rendiconto annuale della Gestione Separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata e all'aliquota di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto.

Rendimento consolidato

Rendimento in base al quale la Società procede alla rivalutazione del capitale alle date di consolidamento previste dalla Condizioni contrattuali. Ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e, pertanto, il capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento non può decrescere. Il rendimento consolidato è tipicamente determinato in funzione del rendimento di una o più Gestioni Separate al netto dei costi prelevati dalla Società e in funzione del tasso di rendimento minimo garantito e della c.d. frequenza di determinazione.

Rendimento minimo garantito

Rendimento finanziario annuo composto, che la Società garantisce alle prestazioni offerte dal contratto. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata. Il valore massimo che la Società può assegnare al tasso di rendimento minimo garantito è soggetto ad apposita disciplina normativa. Tale disciplina è differenziata in relazione alla circostanza che il prodotto finanziario di capitalizzazione sia legato a Gestioni Separate ovvero ad altre provviste di attivi.

Rendimento realizzato (o rilevato)

Risultato finanziario ottenuto della Gestione Separata nel periodo di osservazione previsto dal regolamento della Gestione stessa.

Rendimento retrocesso (o attribuito)

Componente del rendimento rilevato che partecipa al calcolo del rendimento consolidato. Essa è tipicamente determinata in via residuale rispetto alla componente del rendimento rilevato trattenuta dalla Società.

Rendimento trattenuto

Margine sul rendimento di una o più Gestioni Separate che la Società non retrocede al Contraente e trattiene per sé.

Riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente. La legge impone particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui viene investita.

Rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni contrattuali attraverso il riconoscimento di una percentuale del rendimento della Gestione Separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle Condizioni Contrattuali.

Scheda di polizza

Documento sul quale viene riportato l'elenco dei Partecipanti con indicazione della durata della singola Posizione, della relativa data di scadenza, dell'importo del premio e del relativo capitale garantito a scadenza. Assolve inoltre la funzione di quietanza ai fini del pagamento del premio.

Società di revisione

Società diversa dalla compagnia/impresa di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata.

Soggetti distributori

Soggetti incaricati dalla Società alla distribuzione del prodotto, il cui elenco è contenuto nella Parte III dell'Informativa.

Spese di emissione

Spese fisse (ad es. bolli) che la Società sostiene per l'emissione del prodotto finanziario.

Strumento derivato

Strumento finanziario il cui valore è collegato al prezzo di mercato di uno strumento sottostante (esempio: un'azione, un indice, una valuta o un tasso di interesse).

Tassazione separata

Metodo di calcolo dell'imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall'applicazione delle aliquote progressive dell'imposta sui redditi.

Volatilità

Grado di variabilità nel tempo del valore di uno strumento finanziario; è un dato essenziale per valutare la rischiosità di un investimento.

PARTE II DELL' INFORMATIVA – ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

Denominazione:	Gestione Separata "POPOLARE VITA"
Data inizio operatività:	31/01/2008
Periodo previsto di durata:	illimitato
Valuta di denominazione:	Euro
Patrimonio netto della gestione risultante all'ultimo rendiconto annuale:	3.438.155.707,00 euro

DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

La seguente tabella riporta i dati di rendimento certificati riferiti agli ultimi cinque periodi di osservazione. I dati di rendimento sono confrontati con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'inflazione (indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai).

Anno	Tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata (*)	Tasso di rendimento effettivamente trattenuto dalla Società	Tasso di rendimento effettivamente riconosciuto ai Contraenti	Tasso di rendimento medio dei titoli di Stato	Tasso di Inflazione
2012	3,39%	1,30%	2,09%	4,64%	2,97%
2013	3,24%	1,30%	1,94%	3,35%	1,17%
2014	3,30%	1,30%	2,00%	2,08%	0,21%
2015	3,10%	1,30%	1,80%	1,19%	-0,17%
2016	2,53%	1,30%	1,23%	0,91%	-0,09%

(*) I dati riportati sono riferiti al periodo di osservazione 1° ottobre di ciascun anno fino al successivo 30 settembre, periodo sottoposto a certificazione a seguito di revisione contabile.

In ogni caso si sottolinea come i rendimenti passati non siano necessariamente indicativi di quelli futuri.

PARTE III DELL'INFORMATIVA – ALTRE INFORMAZIONI

BELDOMANI FINE COLLABORAZIONE CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE IN FORMA COLLETTIVA A PREMIO UNICO E PREMI INTEGRATIVI CON RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. LA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE ED IL GRUPPO DI APPARTENENZA

POPOLARE VITA S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano regolarmente costituita ed ha Sede Legale e Direzione Generale in Italia, via Negroni 11, 28100 Novara (NO).

Popolare Vita S.p.A. appartiene al Gruppo Assicurativo Unipol (iscritto nell'albo dei gruppi assicurativi al n. 046), Direzione e Coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., ed è iscritta con il n. 1.00137 all'Albo delle imprese di assicurazione; è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita con provvedimento ISVAP n. 1762 del 21 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2001

La Società esercita i seguenti rami:

1 – Infortuni

2 – Malattia

I – Le assicurazioni sulla durata della vita umana

III – Le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento

IV – L'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti a lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità

V – Le operazioni di capitalizzazione.

VI - Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.

Il capitale sociale di POPOLARE VITA S.p.A. sottoscritto e versato è pari a Euro 219.600.005 suddiviso in n. 43.920.001 azioni da nominali Euro 5 cadauna, così ripartito:

- n. 21.960.001 azioni intestate a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (Gruppo Assicurativo Unipol), per un ammontare complessivo di euro 109.800.005,00, pari al 50% del capitale sociale + 1 azione;

- n. 10.711.002 azioni intestate a HOLDING DI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE BANCO POPOLARE S.p.A. (Gruppo Bancario Banco BPM), per un ammontare complessivo di euro 53.555.010,00, pari al 24% del capitale sociale;

- n. 11.248.998 azioni intestate a Banco BPM S.p.A. (*), per un ammontare complessivo di euro 56.244.990,00, pari al 26% del capitale sociale.

(*) A seguito della fusione tra Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. e Banco Popolare Società Cooperativa, mediante la costituzione di una nuova società bancaria denominata Banco BPM S.p.A., a partire dal 1° gennaio 2017, Banco BPM S.p.A. è il nuovo titolare della partecipazione già detenuta da Banco Popolare Società Cooperativa in Popolare Vita S.p.A..

Il Gruppo Unipol opera nei mercati assicurativo e finanziario. L'offerta spazia dalla protezione dai rischi alla previdenza integrativa, dal risparmio gestito e amministrato ai prodotti tipicamente bancari. Il Gruppo Unipol utilizza una molteplicità di canali distributivi, da quelli tradizionali (agenti, promotori finanziari, broker, sportelli bancari) a quelli di più recente affermazione (telefono e Internet).

Altre informazioni relative alle attività esercitate dalla Società, al Gruppo di appartenenza, agli organi amministrativi e ai loro componenti, alle persone che esercitano funzioni direttive, nonché agli altri prodotti offerti dalla Società, sono disponibili sul sito Internet www.popolarevita.it.

2. I SOGGETTI DISTRIBUTORI

I Soggetti distributori del prodotto sono:

- **Banco BPM S.p.A.** con sede legale in Piazza F. Meda 4 - 20121 Milano (MI) - Italia e con sede amministrativa in Piazza Nogara 2, 37121 Verona (VR) – Italia.
- **Banca Aletti & C. S.p.A.** – Via Roncaglia, 12 – 20146 Milano (MI) – Italia.

3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

La revisione della contabilità e il giudizio sul bilancio di esercizio della Società sono effettuati per il periodo 2010-2018 dalla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. che ha sede legale in Via Po 32 - 00198 Roma - Italia.

L'incarico è stato conferito dall'assemblea degli azionisti di Popolare Vita dell'8 aprile 2010.

B) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO/RISCATTO

4. SOTTOSCRIZIONE

La sottoscrizione del contratto può essere effettuata direttamente presso uno dei Soggetti distributori di cui alla precedente Sezione A), paragrafo 2. La sottoscrizione avviene esclusivamente mediante l'apposito modulo di Convenzione.

Il contratto è concluso nel giorno in cui la Convenzione, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente.

All'ingresso nella Collettiva, della Posizione individuale, **a condizione che la relativa Scheda di polizza sia stata emessa dalla Società** e che sia stato pagato il premio unico, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza indicata nella scheda stessa.

Nel caso in cui l'emissione della Scheda di polizza e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla data di decorrenza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di emissione indicata nella scheda stessa o, se successivo, del giorno del versamento.

Il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società:

- **con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore,**
- **oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti & C. S.p.A.,**
- **con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il Soggetto distributore stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore.**

La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.

In caso di estinzione del rapporto relativo al suddetto conto, il pagamento dei premi si effettua tramite bonifico SCT a favore della Società, indicando nella causale denominazione o ragione sociale del Contraente ed il numero del contratto.

E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

La conferma di ogni operazione di investimento effettuata mediante il versamento di un premio, risulta dalla relativa Scheda di polizza firmata dalla Società e consegnata al Contraente a seguito del versamento del premio stesso.

La Scheda di polizza riporta le informazioni di dettaglio dell'operazione: denominazione della Società e del Contraente, numero della Convenzione e della polizza, nonché, con riferimento alla Posizione individuale, durata, scadenza, importo del premio netto e Capitale garantito.

5. RIMBORSO/RISCATTO

5.1. Riscatto totale in costanza di rapporto di mandato (o di collaborazione)

Trascorso almeno un anno dall'ingresso nella Collettiva della Posizione individuale, ed in costanza di rapporto di mandato (o di collaborazione), il Contraente, con il consenso del Partecipante, può chiedere alla Società la corresponsione del valore di riscatto totale relativo alla Posizione individuale.

A seguito della richiesta, la Società liquiderà al Contraente un importo pari al capitale garantito, ridotto delle liquidazioni parziali connesse ad anticipazioni di T.F.M. effettuate di cui al successivo punto 5.3. e rivalutato fino alla data di riscatto in funzione del rendimento annuo attribuito al contratto di cui alla Parte I, Sezione B.1), paragrafo 4., punto 4.2).

Al risultato così ottenuto si sottrae il costo dell'operazione pari al risultato stesso moltiplicato per l'aliquota variabile in ragione dell'anno di durata della Posizione individuale in cui cade la data di riscatto, indicata nella Parte I, Sezione C), paragrafo 7., punto 7.1.3.

5.2. Riscatto totale a seguito risoluzione anticipata del rapporto di mandato (o di collaborazione)

Al venire meno delle condizioni per l'inclusione di un Partecipante titolare di una Posizione individuale nella Collettiva a norma della Convenzione, ossia in caso di comprovata risoluzione anticipata del rapporto di mandato (o di collaborazione) per dimissioni, morte o invalidità totale e permanente, la singola Posizione individuale è integralmente riscattabile prima della data di scadenza convenzionalmente stabilita per la Posizione individuale, ancorché posticipata automaticamente. A seguito della richiesta effettuata dal Contraente, la Società liquiderà al Contraente medesimo un importo pari al capitale garantito sulla Posizione individuale stessa, ridotto delle liquidazioni parziali connesse ad anticipazioni di T.F.M. effettuate di cui al successivo punto 5.3. e rivalutato pro-rata temporis fino alla data di riscatto in funzione del rendimento annuo attribuito al contratto di cui alla Parte I, Sezione B.1), paragrafo 4., punto 4.2), senza applicazione degli oneri di cui al precedente punto 5.1. .

Si precisa che quale data di riscatto si intende:

➤ la data apposta sulla richiesta di riscatto, di cui alla Parte I, Sezione D, paragrafo 10., direttamente effettuata per iscritto presso il competente Soggetto distributore;

ovvero

➤ la data in cui è pervenuta alla Società l'anzidetta richiesta a mezzo lettera raccomandata.

Il riscatto totale di una Posizione individuale ne determina l'estinzione con effetto dalle ore 24 della data di riscatto; **nel caso in cui vengano riscattate tutte le Posizioni individuali, è il contratto ad estinguersi.**

5.3. Liquidazioni parziali connesse ad anticipazioni di T.F.M.

Nel caso di anticipazione di un'aliquota del T.F.M. concessa dal Contraente al Partecipante, la Società liquida al Partecipante medesimo, su richiesta del Contraente, parte del capitale garantito sulla singola Posizione individuale.

Ciascuna liquidazione parziale viene effettuata nel limite in cui la parte liquidata del capitale garantito non superi l'importo dell'anticipazione concessa dal Contraente ed indicata sulla richiesta e determina, con effetto dalle ore 24 della data di anticipazione, la riduzione del capitale garantito nonché, ai fini della *garanzia di capitale minimo*, della somma data dal premio unico versato e da eventuali premi integrativi.

Il capitale garantito che residua dopo ciascuna operazione di liquidazione parziale si ottiene sottraendo al capitale garantito la liquidazione parziale maggiorata dell'aliquota variabile, in ragione dell'anno di durata della Posizione individuale in cui cade la data di anticipazione, indicata in Parte I, Sezione C), paragrafo 7., punto 7.1.3.

La somma data dal premio unico versato e da eventuali premi integrativi che residua dopo ciascuna operazione di liquidazione parziale si ottiene sottraendo alla medesima somma un'aliquota della stessa data dal rapporto tra la liquidazione parziale effettuata, come sopra maggiorata, e il capitale garantito, quale

risulterebbe rivalutato alla data di anticipazione, immediatamente prima dell'effettuazione dell'operazione di liquidazione stessa.

Si precisa che quale data di anticipazione si intende:

- la data apposta sulla richiesta di anticipazione, di cui alla Parte I, Sezione D, paragrafo 10., direttamente effettuata per iscritto presso il competente Soggetto distributore;

ovvero;

- la data in cui è pervenuta alla Società l'anzidetta richiesta a mezzo lettera raccomandata.

In relazione a quanto precisato nella Parte I, Sezione B.2), paragrafo 5., **si evidenzia che in caso di riscatto o di rimborso del capitale prima della data di scadenza convenzionalmente stabilita per la Posizione individuale, ancorché posticipata automaticamente, la garanzia di capitale minimo non è operante.**

La richiesta di riscatto totale, nonché di liquidazione parziale connessa ad anticipazioni di T.F.M., deve essere effettuata tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo e corredata dalla documentazione indicata nell'Allegato A richiamato dall'articolo "Pagamenti della Società" delle Condizioni Contrattuali, per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, Via Negroni 11, 28100 – Novara (NO) - Italia. Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzia situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

Contro rilascio di regolare quietanza da parte del Contraente, la Società esegue il pagamento presso il domicilio del competente Soggetto distributore o quello della Società medesima entro il termine di trenta giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, **purché a tale data sia stata ricevuta tutta la suddetta documentazione necessaria.** In caso contrario, la somma corrispondente viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo fino alla data dell'effettivo pagamento - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'art. 1224, comma 2 del Codice Civile.

Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di cui alla presente Informativa si prescrivono, ai sensi della normativa vigente, trascorsi dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Pertanto, il decorso del suddetto termine, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l'estinzione dei diritti derivanti dal contratto; si precisa che gli importi dovuti dalla Società in base al contratto - e non reclamati dagli aventi diritto entro il suddetto termine di dieci anni - sono devoluti per legge al Fondo istituito dalla L. 23/12/2005 n. 266 e s.m.i..

C) REGIME FISCALE

6. IL REGIME FISCALE E LE NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE

Il regime fiscale del presente contratto è regolato dalle disposizioni di legge in vigore alla data di stipula dello stesso, salvo successive modifiche.

6.1. Trattamento fiscale dei premi

Il premio versato non è soggetto ad alcuna imposta.

I premi versati nei contratti di capitalizzazione non sono detraibili dall'imposta sui redditi del Contraente.

6.2. Tassazione delle somme percepite

Le somme corrisposte dalla Società in dipendenza del contratto sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. 600/73. L'imposta è applicata sul rendimento finanziario realizzato, pari alla differenza fra l'ammontare percepito e la somma dei relativi premi pagati.

Nell'ipotesi in cui Contraente e Beneficiario sia il medesimo soggetto, le somme corrisposte:

- se il soggetto beneficiario esercita attività d'impresa, non sono soggette ad imposta sostitutiva, ma concorrono alla formazione del reddito dell'impresa in misura pari alla differenza tra il capitale corrisposto ed i premi versati.
- in ogni altro caso, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. 600/73, calcolata sulla differenza fra l'ammontare percepito e la somma dei relativi premi versati.

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o degli aventi diritto.

6.3. Imposta di bollo

Il contratto è soggetto all'imposta di bollo annuale sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari di cui all'art. 13 della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del D.P.R. 642/72. L'imposta è rapportata al periodo rendicontato ed è applicata in considerazione dell'ammontare complessivo dei prodotti finanziari detenuti dal Contraente con la Società.

L'imposta è a carico del Contraente o degli aventi diritto.

D) CONFLITTI DI INTERESSE

7. LE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella esecuzione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporti di Gruppo o rapporti di affari propri o di altre società del Gruppo e a questo fine si è dotata di apposite procedure. In ogni caso la Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interesse, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

Nell'effettuazione di operazioni di acquisto, sottoscrizione, gestione e vendita di attivi destinati alla copertura di impegni tecnici assunti nei confronti dei Contraenti, sono state identificate quali fattispecie di potenziale conflitto di interesse le situazioni che implicano rapporti con altre società del Gruppo Assicurativo Unipol di cui la Società fa parte o con le quali il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti; si segnala inoltre che il Gruppo Bancario Banco BPM detiene una consistente partecipazione azionaria nella Società. Le fattispecie individuate sono, in particolare:

a) Gestione degli attivi

La Società ha affidato la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche ad un gestore controllato dal Gruppo Bancario Banco BPM.

L'accordo quadro di gestione prevede disposizioni atte ad evitare situazioni di potenziale conflitto di interesse; la Società, inoltre, realizza un monitoraggio periodico delle operazioni effettuate per garantire che siano svolte alle migliori condizioni di mercato possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse.

b) Gestione degli investimenti

Il patrimonio della Gestione Separata può essere investito dal gestore anche in strumenti finanziari emessi ed OICR istituiti e/o gestiti da società facenti parte del Gruppo Assicurativo Unipol o del Gruppo Bancario Banco BPM o con cui i Gruppi stessi intrattengono rapporti di affari rilevanti.

Al fine di evitare situazioni di potenziale conflitto di interesse, la Società effettua un monitoraggio periodico dei costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR.

c) Riconoscimento di utilità

Si informa che la Società ha formalizzato con il gestore degli attivi della Gestione Separata "POPOLARE VITA", accordi aventi ad oggetto la retrocessione delle commissioni di gestione relative agli OICR in cui gli attivi della Gestione Separata vengono investiti. Sulla base dei predetti accordi, il gestore si è impegnato a versare nel patrimonio della Gestione Separata le retrocessioni di commissioni di gestione relative ai predetti OICR, così come determinate dagli accordi stipulati con ciascuna delle Società di Gestione del Risparmio (SGR) o Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) interessate.

La quantificazione delle utilità retrocesse alla Società, ed i correlati benefici in favore del Contraente, saranno indicati nel rendiconto annuale della Gestione Separata.
In ogni caso, la Società si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

d) Negoziazione di titoli

Le operazioni di compravendita possono essere effettuate anche con soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

Per quanto concerne le commissioni di negoziazione applicate dalle controparti a fronte di operazioni effettuate sui mercati finanziari, tutte le operazioni saranno eseguite alle migliori condizioni di mercato.

e) Conti deposito degli attivi a copertura delle riserve tecniche

Le condizioni economiche dei conti di deposito sono monitorate al fine di assicurare condizioni allineate al mercato.

In considerazione della struttura del Gruppo Assicurativo Unipol e della consistente partecipazione azionaria del Gruppo Bancario Banco BPM si segnala inoltre al Contraente una potenziale situazione di conflitto di interesse derivante dalla circostanza che il soggetto collocatore ha un proprio interesse alla promozione e alla distribuzione del Contratto, sia in forza dei suoi rapporti con il Gruppo Bancario Banco BPM, sia perché percepisce, quale compenso per l'attività di distribuzione del Contratto, parte dei costi gravanti sul medesimo.

CONDIZIONI CONTRATTUALI
BELDOMANI FINE COLLABORAZIONE
CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE IN FORMA COLLETTIVA A PREMIO UNICO E
PREMI INTEGRATIVI CON RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE – Tariffa 536

ART. 1 – OGGETTO

Il presente contratto, che opera a norma dell'apposita Convenzione stipulata tra il Contraente e la Società e che ha per oggetto un'operazione collettiva di capitalizzazione, è volto a garantire, nei limiti delle presenti condizioni, un capitale da destinare all'erogazione del Trattamento di Fine Mandato/Collaborazione (di seguito T.F.M.) previsto in conseguenza della risoluzione del rapporto di mandato tra il Contraente ed i suoi Amministratori (o soggetti legati al Contraente da un rapporto di collaborazione), di seguito definiti Partecipanti. I nominativi dei Partecipanti da inserire nella polizza collettiva (di seguito Collettiva), verranno segnalati dal Contraente alla Società. **Fermo che la Società si riserva comunque di accettare o meno ogni proposta di ingresso nella Collettiva**, in occasione dell'inserimento e del versamento del primo premio, per ogni Partecipante verrà aperta nella Collettiva una specifica Posizione individuale.

La Convenzione, unitamente alla Scheda di polizza, forma parte integrante del presente contratto.

ART. 2 – PRESTAZIONI GARANTITE

Con la presente operazione di capitalizzazione collettiva, in relazione alla Posizione individuale di ciascun Partecipante presente nella Collettiva, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari, così come definiti al successivo ART. 4, il capitale garantito alla data di scadenza della Posizione individuale, stabilita ai sensi del successivo ART. 6, purché sia cessato il rapporto di mandato (o di collaborazione).

Inoltre, al venire meno delle condizioni per l'inclusione di un Partecipante titolare di una Posizione individuale nella Collettiva a norma della Convenzione, ossia in caso di comprovata risoluzione anticipata del rapporto di mandato (o di collaborazione) prima della data di scadenza convenzionalmente stabilita per la Posizione individuale, ancorché posticipata automaticamente ai sensi del successivo ART. 6, per dimissioni, morte o invalidità totale e permanente del Partecipante, la Società si impegna, su richiesta del Contraente, a liquidare al Contraente medesimo l'intero valore di riscatto sulla singola Posizione individuale. In questo caso l'importo liquidabile sarà pari al capitale garantito per ogni singola Posizione individuale, calcolato come disposto al paragrafo 10.2. del successivo ART. 10.

Il capitale garantito per ogni Posizione individuale viene progressivamente acquisito mediante il versamento di un premio unico e di eventuali premi integrativi, ridotto a seguito delle liquidazioni parziali connesse ad anticipazioni di T.F.M. come stabilito al successivo ART. 11 e si rivaluta secondo quanto previsto al successivo ART. 9.

Il capitale che si acquisisce con ciascun premio versato risulta esclusivamente dalla Scheda di polizza, emessa dalla Società a fronte di ogni Posizione individuale presente nella Collettiva e del premio stesso, ed è uguale al premio diminuito delle spese indicate al successivo ART. 8. **La Società non assume alcuna responsabilità circa diritti dei Partecipanti a prestazioni diverse da quelle così garantite.**

Esclusivamente alle ore 24 della data di scadenza convenzionalmente stabilita per ciascuna Posizione individuale, ancorché posticipata automaticamente ai sensi del successivo ART. 6, la Società garantisce che l'ammontare del capitale garantito sopra indicato, rivalutato a tale data, non sarà inferiore alla somma data dal premio unico versato e da eventuali premi integrativi relativi alla Posizione individuale medesima, ridotta a seguito delle liquidazioni parziali connesse ad anticipazioni di T.F.M. come stabilito al successivo ART. 11 e maggiorata dello 0,10% .

ART. 3 – PREMIO

All'ingresso di ciascuna Posizione individuale nella Collettiva, è dovuto dal Contraente un premio unico e anticipato, non frazionabile. Inoltre, **previo accordo con la Società e per la determinazione delle relative**

condizioni, in qualsiasi momento della durata della Posizione individuale ma non oltre la risoluzione del rapporto di mandato (o di collaborazione) o della Convenzione né nel corso dell'anno di durata che precede la scadenza della Posizione individuale medesima o, successivamente, in caso di posticipo automatico della scadenza di cui al successivo ART. 6, è data facoltà al Contraente di effettuare il versamento di premi integrativi, anch'essi da corrispondere in un'unica soluzione.

L'importo dei premi (unico e integrativi), stabilito liberamente dal Contraente, è commisurato alle quote di T.F.M. maturato riferibile ad ogni Posizione individuale inserita nella Collettiva. Resta inteso che l'importo di ciascun premio integrativo **non può comunque risultare inferiore a 500,00 euro**.

Il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società:

- **con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore,**

oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti & C. S.p.A.,

- **con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il Soggetto distributore stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore.**

La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.

In caso di estinzione del rapporto relativo al suddetto conto, **il pagamento dei premi si effettua tramite bonifico SCT (Sepa Credit Transfer) a favore della Società**, indicando nella causale denominazione o ragione sociale del Contraente ed il numero del contratto.

E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

ART. 4 – BENEFICIARI

Beneficiari delle prestazioni garantite per ciascuna Posizione individuale sono i Partecipanti come definiti al precedente ART.1 o, in caso di loro premorienza, i loro eredi testamentari o, in mancanza, legittimi in parti uguali.

L'importo delle ritenute dichiarate dal Contraente, gravanti sul T.F.M, verrà dedotto dalla prestazione garantita complessiva e versato direttamente al Contraente stesso. La prestazione garantita residua sarà corrisposta ai Beneficiari sopra indicati.

ART. 5 – CONCLUSIONE, DURATA E PROROGA TACITA DEL CONTRATTO

Il contratto è concluso nel giorno in cui la Convenzione, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente.

Il contratto ha una durata, indicata nella Convenzione stessa, pari a cinque anni e si rinnova tacitamente alla sua scadenza, di anno in anno, in mancanza di diversa volontà espressa a mezzo di lettera raccomandata A/R, inviata da una delle parti almeno 30 giorni prima della scadenza stessa.

ART. 6 –ENTRATA IN VIGORE DELLE GARANZIE, INGRESSO E PERMANENZA NELLA COLLETTIVA

All'ingresso nella Collettiva della Posizione individuale, **a condizione che la relativa Scheda di polizza sia stata emessa dalla Società** e che sia stato pagato il premio unico, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza indicata nella Scheda stessa.

Nel caso in cui l'emissione della Scheda di polizza e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla data di decorrenza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di emissione indicata nella Scheda stessa o, se successivo, del giorno del versamento.

La scadenza della Posizione individuale, indicata nella Scheda di polizza è convenzionalmente stabilita alla data presunta di risoluzione del rapporto di mandato (o di collaborazione), **con un minimo di cinque anni dall'ingresso della Posizione individuale nella Collettiva.**

Alla data di scadenza convenzionalmente stabilita, in caso di prosecuzione del mandato (o della collaborazione) e a condizione che a tale data la Posizione individuale e la Convenzione siano ancora in vigore, **la scadenza stessa viene automaticamente posticipata di anno in anno fino alla risoluzione del rapporto di mandato (o di collaborazione).**

La Posizione individuale si estingue alle ore 24 della data di scadenza come sopra definita, nonché alle ore 24 della data di riscatto totale quale definita al successivo ART. 10.

Resta inteso che le Posizioni individuali, con scadenza successiva alla data di risoluzione della Convenzione, rimangono in vigore per la durata stabilita, senza facoltà di versamento dei premi integrativi.

ART. 7 – CONTRAENTE E SUOI OBBLIGHI

Il Contraente si impegna a consegnare a ciascun Partecipante, al momento dell'ingresso in Collettiva, copia delle presenti Condizioni Contrattuali nonché ogni eventuale modifica delle stesse. Si impegna altresì a consegnare a ciascun Partecipante ogni altro documento previsto dal presente contratto.

ART. 8 – SPESE

Le spese prelevate dal premio versato per l'acquisizione e la gestione di ciascuna Posizione individuale sono determinate moltiplicando il premio, unico o integrativo, corrisposto dal Contraente per detta Posizione, per la percentuale di caricamento indicata nella Tabella A che segue.

Premio versato	Caricamenti (in percentuale del premio versato)
Fino a Euro 150.000,00	1,25%
oltre Euro 150.000,00	1,00%

Tabella A

Inoltre, sul Contraente gravano direttamente gli oneri di cui ai successivi ARTT. 10 e 11 nei casi ivi previsti, nonché, indirettamente, anche le commissioni prelevate dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata, di cui al successivo ART. 9, lettera a).

ART. 9 – MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A fronte degli impegni assunti con la speciale categoria di cui fa parte il presente contratto, la Società ha istituito la Gestione Separata "POPOLARE VITA" (di seguito definita Gestione Separata), disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del contratto medesimo.

Come stabilito dal Regolamento, all'inizio di ogni mese, la Società determina il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti; il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la misura annua di rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al periodo costituito dai dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento.

- a) **Rendimento attribuito** - Il rendimento annuo da attribuire alla Posizione individuale è uguale al tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata diminuito di una commissione annua ottenuta come somma delle seguenti due componenti:
- una commissione base pari a 1,30 punti percentuali;
 - una commissione variabile pari a 0,20 punti percentuali per ciascun punto percentuale di rendimento della Gestione Separata eccedente il 5,00%; per la frazione di punto, la suddetta commissione si applica in proporzione.

- b) **Misura di rivalutazione** - La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento annuo attribuito. La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso essere inferiore a 0,00%;

c) **Rivalutazione del capitale garantito** – Il capitale garantito per ciascuna Posizione individuale viene rivalutato il 31 dicembre di ogni anno nonché alla data di estinzione della Posizione individuale stessa per scadenza o per riscatto.

Alle ore 24 della data di rivalutazione considerata, il capitale garantito viene maggiorato degli interessi maturati nel periodo trascorso dal precedente 31 dicembre, o dall'ingresso nella Collettiva della Posizione individuale nel caso della prima rivalutazione. Gli interessi maturati si determinano moltiplicando la misura annua di rivalutazione definita alla precedente lettera b), per il "capitale medio del periodo".

Per "capitale medio del periodo" si intende l'ammontare che si ottiene:

- c.1) considerando il capitale garantito all'inizio del periodo, quale risultante dalla precedente rivalutazione e, se il periodo è inferiore ad un anno, moltiplicato per la relativa frazione di anno,
- c.2) aggiungendo i capitali acquisiti con i premi versati nel periodo, ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa dalla data del versamento,
- c.3) e, in caso di liquidazioni parziali effettuate nel periodo, sottraendo le parti di capitale garantito relative alle liquidazioni parziali connesse ad anticipazioni di T.F.M. di cui al successivo ART. 11, ciascuna maggiorata secondo quanto ivi precisato e moltiplicata per la frazione di anno trascorsa dalla data di anticipazione, quale definita al medesimo ART. 11.

Il capitale garantito, così rivalutato, è quello da prendere in considerazione per il periodo successivo, ai sensi del precedente punto c.1), per la rivalutazione da effettuarsi al termine del periodo stesso.

Si precisa che la rivalutazione del capitale garantito sarà riconosciuta solo se la misura annua di rivalutazione di cui alla precedente lettera b) risulterà superiore a 0,00%.

ART. 10 – RISCATTO TOTALE

10.1 **Trascorso almeno un anno dall'ingresso nella Collettiva della Posizione individuale**, il Contraente, **con il consenso dei Partecipanti** così come definiti al precedente ART.1, può chiedere alla Società la corresponsione del valore di riscatto totale relativo alla Posizione individuale, in costanza di rapporto di mandato (o di collaborazione). **La richiesta deve essere effettuata tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo e corredata dalla documentazione prevista al successivo ART. 12, per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, Via Negroni 11, 28100 – Novara (NO) - Italia.**

Si precisa che quale data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale (di seguito definita data di riscatto) si intende:

- la data apposta sulla richiesta scritta medesima, direttamente effettuata presso il competente Soggetto distributore;
- ovvero
- la data in cui è pervenuta alla Società l'anzidetta lettera raccomandata.

Il riscatto determina l'estinzione della Posizione individuale con effetto dalle ore 24 della data di riscatto.

A seguito della richiesta, la Società liquiderà al Contraente un importo pari al capitale garantito, rivalutato fino alla data di riscatto secondo quanto previsto al precedente ART. 9, a cui si sottrae un onere pari al capitale stesso moltiplicato per l'aliquota variabile in ragione dell'anno di durata della Posizione individuale in cui cade la data di riscatto, indicata nella seguente Tabella B.

Anno in cui cade la data di riscatto	Aliquota
2°	2,00%
3°	1,00%
Oltre il 3°	0,00%

Tabella B

10.2 Resta inoltre inteso che, al venire meno delle condizioni per l'inclusione di un Partecipante titolare di una Posizione individuale nella Collettiva a norma della Convenzione, ossia in caso di comprovata risoluzione anticipata del rapporto di mandato (o di collaborazione) per dimissioni, morte o invalidità totale e permanente, la singola Posizione individuale è integralmente riscattabile prima della data di scadenza convenzionalmente stabilita per la Posizione individuale, ancorché posticipata automaticamente ai sensi del precedente ART. 6.

A seguito della richiesta effettuata dal Contraente secondo le stesse modalità previste al precedente paragrafo 10.1., la Società liquiderà al Contraente medesimo un importo pari al capitale garantito sulla Posizione individuale stessa, rivalutato pro-rata temporis fino alla data di riscatto secondo quanto previsto al precedente Art. 9, senza applicazione degli oneri di cui al precedente paragrafo 10.1 .

ART. 11 – LIQUIDAZIONI PARZIALI CONNESSE AD ANTICIPAZIONI DI T.F.M.

Nel caso di anticipazione di un'aliquota del T.F.M. concessa dal Contraente al Partecipante, la Società liquida al Partecipante medesimo, su richiesta del Contraente, parte del capitale garantito sulla singola Posizione individuale.

La richiesta deve essere effettuata tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo e corredata dalla documentazione prevista al successivo ART. 12, per il tramite del Soggetto distributore, o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, Via Negroni 11, 28100 – Novara (NO) - Italia.

Si precisa che quale data di pervenimento alla Società della richiesta di anticipazione (di seguito definita data di anticipazione) si intende:

➤ la data apposta sulla richiesta scritta medesima, direttamente effettuata presso il competente Soggetto distributore;

ovvero;

➤ la data in cui è pervenuta alla Società l'anzidetta lettera raccomandata.

Ciascuna liquidazione parziale viene effettuata nel limite in cui la parte liquidata del capitale garantito non superi l'importo dell'anticipazione concessa dal Contraente ed indicata sulla richiesta e, determina, con effetto dalle ore 24 della data di anticipazione, la riduzione del capitale garantito nonché, ai fini della garanzia di cui al precedente ART. 2, la riduzione della somma data dal premio unico versato e da eventuali premi integrativi.

Il capitale garantito che residua dopo ciascuna operazione di liquidazione parziale si ottiene sottraendo al capitale garantito la liquidazione parziale maggiorata dell'aliquota variabile in ragione dell'anno di durata della Posizione individuale in cui cade la data di anticipazione, indicata al precedente ART. 10, Tabella B.

La somma data dal premio unico versato e da eventuali premi integrativi che residua dopo ciascuna operazione di liquidazione parziale si ottiene sottraendo alla medesima somma un'aliquota della stessa data dal rapporto tra la liquidazione parziale effettuata, come sopra maggiorata, e il capitale garantito, quale risulterebbe rivalutato alla data di anticipazione secondo le modalità previste al precedente ART. 9, immediatamente prima dell'effettuazione dell'operazione di liquidazione stessa.

ART. 12 – PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Tutti i pagamenti della Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio del competente Soggetto distributore o quello della Società medesima, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto.

Per il pagamento conseguente alla scadenza della Posizione individuale, è necessario fornire alla Società, tramite il competente soggetto distributore, i documenti indicati nell'allegato A in relazione a tale causa di pagamento, con l'eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità.

Gli altri pagamenti vengono effettuati previa richiesta alla Società sottoscritta dagli aventi diritto, completa di tutta la documentazione necessaria – da fornire alla Società tramite il competente soggetto distributore - in relazione alla causa del pagamento richiesto, con l'eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità (vedi allegato A).

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma corrispondente viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso, purché a tale data - come definita nelle presenti Condizioni Contrattuali in relazione all'evento che causa il pagamento - la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo fino alla data dell'effettivo pagamento - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'art. 1224, comma 2 del Codice Civile.

ART. 13 – LEGGE APPLICABILE

Per tutto quanto non disciplinato dal contratto valgono le norme della legge italiana.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo in cui il Contraente ha la residenza o il domicilio.

ART. 15 – TASSE, IMPOSTE ED ALTRI ONERI

Le tasse e le imposte relative al contratto, nonché eventuali ulteriori oneri previsti dalla normativa vigente, sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “POPOLARE VITA”

Art 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, contraddistinta con il nome Gestione Separata “POPOLARE VITA” (di seguito “Gestione Separata”) e disciplinata dal presente regolamento redatto ai sensi del Regolamento Isvap del 3 Giugno 2011, n. 38.

Il regolamento della Gestione Separata è parte integrante delle Condizioni contrattuali.

Art 2

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'euro.

Art 3

L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata competono alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.

Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa.

La gestione finanziaria della Gestione Separata è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, senza tuttavia escludere l'utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della normativa vigente.

Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.

Di seguito si evidenziano le tipologie d'investimento maggiormente significative tra cui si intendono investire le risorse.

Titoli di debito

- Governativi (comprensivi di titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri);
- Corporate (comprensivi di: obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata);
- Fondi obbligazionari (Quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto obbligazionario).

Titoli di capitale

- Azioni negoziate su mercati regolamentati;
- Fondi azionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto azionario).

Investimenti monetari

- Depositi bancari;
- Pronti contro termine;
- Fondi monetari.

Al fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.

Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che l'esposizione massima ai titoli corporate è del 65%.

Complessivamente l'esposizione massima relativa alla componente obbligazionaria può essere pari al 100%.

I titoli corporate devono avere rating, assegnato da Standard & Poor's o equivalente, superiore o uguale all'investment grade; si precisa che, qualora le primarie agenzie quali Standard & Poor's, Moody's e Fitch

non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità è possibile utilizzare il rating attribuito all'emittente degli strumenti finanziari stessi. I titoli corporate con rating assegnato da Standard & Poor's inferiore all'investment grade o assente, possono essere tuttavia presenti fino ad una quota massima del 10% del portafoglio obbligazionario.

Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte di un medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5% del portafoglio obbligazionario.

Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio, complessivamente riferibile ai titoli di capitale, ai titoli azionari non quotati e agli investimenti alternativi, si precisa che l'esposizione non dovrà essere superiore al 25% del portafoglio.

Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 2% del portafoglio.

Per quanto concerne la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato nonché fondi riservati e speculativi) è previsto un limite massimo del 2% del portafoglio.

E' prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 10% del portafoglio.

La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.

La Società per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche.

Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.

La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 10%;
- Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%;
- Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un massimo del 2%.

Art 4

Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione Separata.

Art 5

Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art 6

Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

Art 7

Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione Separata che decorre relativamente al periodo di osservazione 1 ottobre di ciascun anno fino al successivo 30 settembre.

Inoltre, all'inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza di quell'esercizio, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.

Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità.

Per risultato finanziario della Gestione Separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione Separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati all'art. 6 che precede. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui all'art. 5 che precede ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Società.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

Art 8

La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all'Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Separata stessa al presente regolamento.

Art 9

Il presente regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.

La Società si riserva di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Speciali della Società stessa, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

Allegato A

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETÀ IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO, O TRAMITE IL COMPETENTE SOGGETTO DISTRIBUTORE O DIRETTAMENTE ALLA SOCIETÀ' A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA.	
Scadenza della singola Posizione individuale (ai sensi dell'ART. 2 delle Condizioni Contrattuali)	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di pagamento sottoscritta dal Contraente • Codice fiscale del Contraente; in caso di Contraente persona giuridica: Partita IVA del Contraente e Codice fiscale del legale rappresentante • Copia di un documento di identità in corso di validità dei Beneficiari. • Codice fiscale dei Beneficiari. • Documento comprovante la risoluzione del rapporto di: <ul style="list-style-type: none"> - mandato/amministrazione (verbale di assemblea o visura camerale) - collaborazione (lettera di risoluzione del rapporto di collaborazione) • Dichiarazione del Contraente con l'importo delle ritenute gravanti sul T.F.M.
Riscatto totale della singola Posizione individuale in costanza di rapporto di mandato o collaborazione (ai sensi dell'ART. 10, paragrafo 10.1 delle Condizioni Contrattuali)	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di pagamento sottoscritta dal Contraente • Codice fiscale del Contraente; in caso di Contraente persona giuridica: Partita IVA del Contraente e Codice fiscale del legale rappresentante. • Consenso al riscatto sottoscritto dal Partecipante allegando fotocopia di un documento di identità valido.
Riscatto totale della singola Posizione individuale a seguito risoluzione anticipata del rapporto di mandato o collaborazione (ai sensi dell'ART. 10, paragrafo 10.2 delle Condizioni Contrattuali)	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di pagamento sottoscritta dal Contraente • Codice fiscale del Contraente; in caso di Contraente persona giuridica: Partita IVA del Contraente e Codice fiscale del legale rappresentante. • Documento comprovante la risoluzione del rapporto di: <ul style="list-style-type: none"> - mandato/amministrazione (verbale di assemblea o visura camerale) - collaborazione (lettera di risoluzione del rapporto di collaborazione) <p>In caso di decesso del Partecipante deve inoltre essere prodotto il Certificato di morte del Partecipante.</p>
Liquidazioni parziali connesse ad anticipazioni di T.F.M. (ai sensi dell'ART. 11 delle Condizioni Contrattuali)	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di pagamento sottoscritta dal Contraente • Codice fiscale del Contraente; in caso di Contraente persona giuridica: Partita IVA del Contraente e Codice fiscale del legale rappresentante. • Richiesta di anticipazione effettuata dal Partecipante al Contraente. • Dichiarazione del Contraente con l'importo delle ritenute gravanti sulla anticipazione erogata al Partecipante.
<p>Devono essere presentati i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto, con l'eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità. Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzia situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.</p>	

Convenzione N. _____

Filiale di _____

(ABI _____)

(CAB _____)

CONTRAENTE**Società' o Ente**

Denominazione o ragione sociale _____

Natura giuridica _____

Sede legale _____ c.a.p. _____ Località _____ prov: _____

Partita IVA _____

Rappresentante Legale

Nominativo _____

Nato il ___/___/___ a: _____ prov: _____

Cod.Fis./P.IVA _____

Indirizzo di domicilio: _____ c.a.p. _____ Località _____

prov: _____

Tipo documento: _____ nr. _____

rilasciato il ___/___/___ in _____

Partecipanti: Amministratori e/o Collaboratori del Contraente**Beneficiari**

Secondo Condizioni Contrattuali

Convenzione N. _____

TARIFFA 536

Beldomani Fine Collaborazione

DURATA DEL CONTRATTO

Data di decorrenza __/__/____

Data di scadenza __/__/____

Durata in anni __

PREMIO

Il pagamento del premio è in unica soluzione EUR _____, __ (di cui spese di emissione EUR 0,00, imposte EUR 0,00).

Premi integrativi: secondo Condizioni Contrattuali.

PRESTAZIONI

Prestazioni garantite: secondo Condizioni Contrattuali

FAC-SIMILE

Convenzione N. _____

Premesso:

- che la Spett.le _____ con sede in _____ prov: _____

Partita IVA _____

in seguito denominata Contraente della presente Convenzione, intende stipulare una operazione collettiva di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi con rivalutazione annuale del capitale;

- che detta operazione è volta a costituire un capitale da destinare all'erogazione del Trattamento di Fine Mandato/Collaborazione (di seguito TFM) previsto in conseguenza della risoluzione del rapporto di mandato tra il Contraente (Datore di lavoro) ed i suoi Amministratori (o soggetti legati al Contraente da un rapporto di collaborazione);

- che la Popolare Vita S.p.A. con sede in Novara, Via Negroni 11, in seguito denominata Società, è disposta a fornire le prestazioni richieste; fra

- il Contraente, che agisce in nome e per conto proprio e

- la Società, viene stipulata con effetto __/__/__ la presente Convenzione.

La Società si riserva di modificare le condizioni concordate in caso di specifica disposizione delle autorità competenti. In tal caso però il Contraente ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto entro i sei mesi successivi alla data in cui la Società gli abbia comunicato per iscritto le suddette modifiche; in tale ipotesi viene data applicazione al disposto dell'art. 10, paragrafo 10.1 delle Condizioni Contrattuali.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e preso visione dell'Informativa, delle Condizioni Contrattuali e del Regolamento della Gestione Separata Popolare Vita, relativi a Beldomani Fine Collaborazione Mod. _____ ed. _____, di aver preso visione dell'intera documentazione in essi contenuta e di accettarla integralmente.

Il presente documento viene redatto in tre copie e firmato ad un solo effetto, ad uso delle Parti Contraenti.

Il sottoscritto Contraente dichiara di avere stipulato il contratto nell'ambito/fuori dall'ambito dell'esercizio dell'attività d'impresa e di impegnarsi altresì a comunicare tempestivamente alla Società ogni modifica di tale situazione.

Il sottoscritto Contraente dichiara di essere/non essere "cliente istituzionale" ai sensi del Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 9/02/2011 pubblicato sulla G.U. del 16 febbraio 2011, S.O. n.38.

Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto la presente Convenzione composta da 5 pagine e che la stessa non contiene cancellature e/o rettifiche.

Il Contraente si impegna altresì a comunicare tempestivamente a ciascun Partecipante le informazioni relative alle modifiche dei dati dell'intermediario e/o della Compagnia, di cui ai commi 1,2 e 3 dell'Art.20 del Regolamento 35 Isvap, ricevute dalla Compagnia stessa.

_____ li' _____

IL CONTRAENTE

Popolare Vita S.p.A.

(ovvero il suo Rappresentante legale)

Convenzione N. _____

In particolare, ai sensi dell'Art.1341 e dell'Art.1342 del Codice Civile, approva specificatamente i seguenti articoli delle Condizioni Contrattuali :

- art. 2 - Prestazioni Garantite;
- art. 5 - Conclusione, durata e proroga tacita del contratto;
- art. 9 - Modalità di rivalutazione delle prestazioni;
- art. 10 - Riscatto Totale;
- art. 11 - Liquidazioni parziali connesse ad anticipazioni di TFM;

IL CONTRAENTE (ovvero il suo Rappresentante legale)

FAC-SIMILE

Convenzione N. _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Finalità assicurative

Il/I sottoscritto/i dichiara/no di aver ricevuto l'informativa privacy di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di impegnarsi, in qualità di Contraente, a consegnarne una copia agli altri interessati indicati nel contratto e di acconsentire, ai sensi degli articoli 23 e 26 del D. Lgs 196/03, al trattamento dei propri dati personali (comuni ed eventualmente sensibili) da parte del Titolare e degli altri soggetti indicati nell'informativa, nei limiti e per le finalità indicate nell'informativa.

Finalità di marketing

Ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e dell'art. 15 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19/3/2010 acconsento al trattamento, da parte del Titolare, dei dati personali comuni che mi riguardano per finalità di:

- informazione e promozione commerciale e/o di vendita a distanza di prodotti e servizi propri, delle Società del Gruppo Unipol(*) e/o di terzi, nonché di ricerche di mercato, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali posta, telefono, messaggi di tipo mms o sms, posta elettronica, telefax o tramite altri strumenti elettronici.
Acconsento Non acconsento
- analisi dei dati acquisiti all'inizio e nel corso dei rapporti assicurativi, anche con riguardo ai servizi fruiti ed alle operazioni da me effettuate, per l'individuazione, attraverso anche elaborazioni elettroniche, delle mie preferenze e dei possibili servizi e prodotti di mio interesse.
Acconsento Non Acconsento
- comunicazione di tali dati alle Società del Gruppo Unipol(*) o Società specializzate in servizi di promozione commerciale, vendita diretta ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, che li tratteranno per finalità di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali, mediante le tecniche automatizzate e tradizionali di comunicazione in precedenza indicate.
Acconsento Non acconsento

Rimane fermo che il/i consenso/i è/sono condizionato/i al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

IL CONTRAENTE (ovvero il suo Rappresentante legale) relativamente al consenso per finalità assicurative e a quello per finalità di marketing

(*) società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Convenzione N. _____

Si precisa che la Società, prima della sottoscrizione della Convenzione, ha l'obbligo di consegna dell'Informativa, delle Condizioni Contrattuali e del Regolamento della Gestione Separata al Contraente.

Il presente contratto è stato emesso in triplice copia in _____ il ___/___/___ e concluso il ___/___/___ con le firme del Contraente.

IL CONTRAENTE
(ovvero il suo Rappresentante legale)

POPOLARE VITA S.p.A

Certifico inoltre le firme apposte dal Contraente (ovvero dal suo Rappresentante legale).
Banca... S.p.A.

(L'incaricato)

FAC-SIMILE

Polizza N. _____

Popolare Vita S.p.A. garantisce, nei termini, modalità e condizioni previste dal contratto stipulato con il Contraente riportate nelle Condizioni Contrattuali relative a Beldomani Fine Collaborazione di cui al Mod. _____ ed. _____, il pagamento delle prestazioni indicate con riferimento a ciascuna delle posizioni incluse nella presente Scheda di Polizza.

La presente Scheda di Polizza, emessa in _____ il __/__/____, è regolata dalle norme e condizioni di cui alla Convenzione n. ____ emessa il __/__/____ da considerarsi come qui integralmente riportate ad ogni effetto. Essa è stata emessa in triplice esemplare in base alle dichiarazioni ed altre comunicazioni effettuate per iscritto dal Contraente, le quali si intendono far parte integrante del contratto.

Contraente :	Tariffa:
Cod Fiscale/Partita Iva:	Data di decorrenza:

Codice posizione individuale	Numero Appli.ne	Cognome e Nome e denominazione posizione individuale	Data di nascita	Durata	Data di Scadenza	Importo di premio	Capitale garantito

Totale pagina

Totale progressivo

Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto la presente Scheda di Polizza composta da 2 pagine e che la stessa non contiene cancellature e/o rettifiche.

Il Contraente
(ovvero il suo Rappresentante legale)

POPOLARE VITA S.p.A

Polizza N. _____

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società:

- con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore, oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti & C. S.p.A.,
- con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il Soggetto distributore stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore.

La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.

In caso di estinzione del rapporto relativo al suddetto conto, il pagamento dei premi si effettua tramite bonifico SCT (Sepa Credit Transfer) a favore della Società, indicando nella causale denominazione o ragione sociale del Contraente ed il numero del contratto.

E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

AUTORIZZAZIONE DI ADEBITO E PERFEZIONAMENTO.

Il sottoscritto autorizza la BANCA _____ (Cod. ABI _____) a provvedere al pagamento del premio unico a favore di Popolare Vita S.p.A., addebitando il conto cod. IBAN _____ intestato/cointestato a _____ aperto presso la dipendenza di _____ (Cod. CAB _____) senza necessità per la Banca di inviare la contabile di addebito. Il pagamento del premio, secondo le predette modalità, è condizione essenziale per l'entrata in vigore dell'assicurazione.

IL CONTRAENTE

(ovvero il suo Rappresentante legale)

Certifico inoltre le firme apposte dal Contraente (ovvero dal suo Rappresentante legale).

Banca... S.p.A.
(L'incaricato)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO
Ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196

In conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato "Codice"), la nostra Società La informa sul trattamento dei Suoi dati personali conferiti in sede di sottoscrizione di prodotti assicurativi, nonché in sede di gestione ed esecuzione degli stessi.

1. Dati personali e trattamento per finalità assicurative

Popolare Vita S.p.A. ("**Popolare Vita**") tratta i dati personali da essa detenuti o da Lei conferiti in sede di conclusione, gestione e/o esecuzione del contratto compreso, se del caso, quello attuativo di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla nostra Società (i "**Prodotti**").

I dati personali da Lei conferiti a Popolare Vita, direttamente oppure per il tramite di Banco BPM S.p.A. ("**Banco BPM**") o di altri intermediari, sono trattati, al fine di consentire la sottoscrizione dei Prodotti, l'instaurazione del rapporto assicurativo, nonché la gestione ed esecuzione del medesimo, l'invio ai Suoi recapiti di informazioni relative ai Prodotti sottoscritti e la liquidazione dei sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa, a cui Popolare Vita è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nell'ambito delle finalità assicurative, il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione di eventuali frodi nonché per l'esercizio dei diritti Suoi e di Popolare Vita.

Il conferimento dei dati personali per le suddette finalità è:

- a) obbligatorio in base a legge regolamento o normativa comunitaria ⁽¹⁾;
- b) strettamente necessario alla sottoscrizione dei Prodotti, alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere e/o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, Popolare Vita non potrà dare seguito né alla sottoscrizione dei Prodotti né alla gestione dei rapporti giuridici ad essi collegati, ivi inclusa l'impossibilità di procedere a liquidare eventuali sinistri.

2. Utilizzo del servizio di Firma Elettronica Avanzata

Nel caso di ricorso ad una soluzione di Firma Elettronica Avanzata ("**FEA**") – erogata dal Banco BPM nella sua qualità di soggetto collocatore ed alternativa e facoltativa rispetto alla sottoscrizione su carta – per la sottoscrizione dei Prodotti, nonché per la gestione ed esecuzione dei relativi rapporti, taluni dati biometrici comportamentali (informazioni dinamiche quali pressione, velocità, accelerazione, ritmo e movimento aereo della sottoscrizione) saranno raccolti da Banco BPM. A tali dati biometrici, fermo quanto previsto agli altri punti della presente informativa, si applicheranno altresì le indicazioni di seguito riportate al presente punto 2.

I dati biometrici, connessi all'utilizzo del servizio di FEA e trattati da Banco BPM in qualità di titolare autonomo del trattamento, non sono oggetto di trattamento autonomo da parte di Popolare Vita, con l'eccezione della conservazione a norma di legge dei dati criptati, avvalendosi di soggetto terzo designato Responsabile del sistema di conservazione nonché Responsabile del trattamento nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente. Per il caso di Suo disconoscimento di firma – ovvero per casi equiparabili i) nei quali sia necessaria una verifica dell'autenticità della Sua sottoscrizione con FEA, ii) tale verifica sia ordinata da un'Autorità – Popolare Vita potrà partecipare, in presenza Sua e di un Notaio quale terza parte fidata a garanzia della sicurezza del processo, alla decodifica dei Suoi Dati biometrici criptati con le modalità previste dalla documentazione da Lei sottoscritta in sede di adesione al servizio FEA.

Il conferimento dei suddetti dati biometrici è necessario per l'utilizzo della soluzione FEA in sede di sottoscrizione, gestione ed esecuzione dei Prodotti e, in caso di Suo rifiuto al conferimento di tali dati biometrici, il servizio FEA non potrà essere utilizzato, dovendosi ricorrere alla sottoscrizione su carta.

I dati biometrici, criptati, connessi all'utilizzo del servizio FEA sono direttamente inviati da Banco BPM al Responsabile del Sistema di conservazione che provvede alla loro conservazione anche avvalendosi di soggetti terzi, comunque nominati responsabili del trattamento nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.

Si precisa che tale tipologia di trattamento dei Suoi dati, regolarmente notificata ed effettuata in osservanza al Provvedimento generale in tema di Biometria del Garante per la protezione dei dati personali emesso il 12 novembre 2014, è gestita con applicazioni informatiche e su supporti informatici ed è effettuata esclusivamente da personale specificatamente preposto, in modo tale da garantire la massima riservatezza e sicurezza degli stessi.

3. Natura dei dati personali e trattamento per finalità di marketing

In caso di Suo consenso, che potrà essere facoltativamente prestato, i Suoi dati personali comuni (con esclusione quindi dei dati biometrici, acquisiti nel caso di utilizzo della soluzione FEA) potranno essere altresì trattati per finalità di:

- (i) informazione e promozione commerciale a distanza di prodotti e servizi propri, delle Società del Gruppo Unipol ⁽²⁾ e/o di terzi, nonché di ricerche di mercato, anche mediante l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza quali

posta, telefono, messaggi di tipo mms o sms, posta elettronica, telefax o tramite altri strumenti elettronici, a seconda dei dati che ci fornirà liberamente;

- (ii) analisi dei dati acquisiti all'inizio e nel corso dei rapporti assicurativi, anche con riguardo ai servizi fruiti ed alle operazioni da Lei effettuate, per l'individuazione, attraverso anche elaborazioni elettroniche, delle Sue preferenze e dei possibili servizi e prodotti di Suo interesse;
- (iii) comunicazione di tali dati alle Società del Gruppo Unipol⁽²⁾ o Società specializzate in servizi di promozione commerciale, vendita diretta ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, che li tratteranno per finalità di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali, mediante le tecniche automatizzate e tradizionali di comunicazione in precedenza indicate.

Il mancato conferimento dei Suoi dati per le finalità di cui al presente paragrafo 3, nonché il Suo mancato consenso espresso per una o più delle medesime finalità, non comporterà alcuna conseguenza in relazione alla sottoscrizione e/o gestione dei Prodotti e ai rapporti giuridici in essere, precludendo esclusivamente l'espletamento delle attività indicate nel presente paragrafo 3.

4. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte.

È esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.

Per le finalità di cui ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3, Popolare Vita svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione interna ovvero avvalendosi di soggetti esterni alla stessa. Tali ultimi soggetti tratteranno i Suoi dati personali, in qualità di responsabili del trattamento, conformemente alle istruzioni ricevute da Popolare Vita o, ai sensi e nei limiti di cui alla presente informativa, quali autonomi titolari del trattamento.

I Suoi dati personali (ad esclusione dei dati biometrici) potranno essere conosciuti e trattati da dipendenti o collaboratori di Popolare Vita che, comunque, saranno nominati incaricati del trattamento nell'ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa.

5. Comunicazione dei dati personali

I Suoi dati personali possono essere comunicati – per finalità amministrative e contabili – a Società del Gruppo Unipol ⁽²⁾ che li tratteranno quali autonomi titolari.

Esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge ⁽¹⁾, i Suoi dati personali potranno essere comunicati (ad esclusione dei Suoi dati biometrici) a Società del Gruppo Unipol ⁽²⁾ o ad altri soggetti operanti nel settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori e coassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), legali, società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione e/o il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; organismi associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consorzi propri del settore assicurativo, Autorità di Vigilanza del settore assicurativo, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Qualora fossero prestati i consensi facoltativi, i Suoi dati personali comuni potranno essere altresì comunicati per le finalità di cui al punto 3 a Società del Gruppo Unipol ⁽²⁾, quali titolari autonomi del trattamento, nonché a soggetti terzi – nominati responsabili del trattamento – specializzati (a seconda del caso) in servizi di promozione commerciale, vendita diretta, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

6. Trasferimento di dati all'estero

Ad esclusione dei Suoi dati biometrici, ove ciò fosse necessario per l'esecuzione delle prestazioni e/o dei servizi richiesti (o comunque consentiti), i Suoi dati personali potranno essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE. L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa comunitaria, al D.Lgs. 196/2003 e alle autorizzazioni generali del Garante Privacy.

7. Titolare del trattamento, Responsabile e diritti dell'interessato

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Popolare Vita S.p.A. (www.popolarevita.it) con sede in Via Negroni n. 11 – 28100 Novara.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (che per chiarezza e completezza viene integralmente riportato in calce alla presente informativa) l'interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto, l'origine, la logica applicata al trattamento, verificarne l'esattezza, chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Lei ha altresì il diritto di revocare il Suo consenso all'utilizzo delle suddette tecniche di comunicazione a distanza per la commercializzazione di contratti assicurativi o,

comunque, di opporsi, in ogni momento e senza oneri, a questo tipo di comunicazioni commerciali (art.15 Reg. ISVAP 34/2010) ed, in particolare, all'uso di modalità automatizzate.

Per l'esercizio dei suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati" presso Popolare Vita S.p.A., Via Negroni n. 11 – 28100 Novara, e-mail privacy.popolarevita@unipol.it.

L'elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento nonché la presente informativa, nella versione di volta in volta in vigore, sono disponibili sul sito Internet www.popolarevita.it sotto la voce "Privacy".

- (1) (i) per disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia e altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common reporting Standard" o "CRS"), (iii) per gli adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) per la normativa che ha istituito un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, nonché altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo è disponibile presso il Responsabile per il riscontro.
- (2) Le società facenti parte del Gruppo Unipol sono visibili sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipol.it).

Art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti"

"1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale".



Popolare Vita S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Negroni,11 - 28100 Novara (Italia) - popolare.vita@pec.unipol.it - tel. 0321 615511 - fax. 0321/615577
Capitale Sociale i.v. Euro 219.600.005 - C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Novara 03035950231
Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP N.1762 del 21 dicembre 2000 - G.U. N.1 del 2 Gennaio 2001
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez.I al n. 01.00137 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 046.
www.popolarevita.it